



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Originale Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 55 del 14/10/2015

Oggetto: CONSIGLIERE COMUNALE ARCH. CIRO CENATIEMPO. ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 69 C.4 DEL T.U. 267/2000.

L'anno **duemilaquindici** , addì **quattordici** , del mese di **ottobre** , alle ore **18,30** , nel salone consiliare della Casa Comunale, previo recapito di appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria - convocazione.

Cognome e Nome	Presenti	Cognome e Nome	Presenti
FERRANDINO GIUSEPPE	No	MOLLO LUIGI	Si
TRANI GIANLUCA	No	FERRANDINO PAOLO	Si
CENATIEMPO CIRO	Si	TROFA MASSIMO	Si
MIGLIACCIO PASQUALINO	Si	MAZZELLA SALVATORE	No
SPIGNESE LUCA	Si	BERNARDO CARMINE	No
OTTORINO MATTERA	Si	FERRANDINO CIRO	No
DI VAIA LUIGI	Si		
FERRANDINO CHRISTIAN	Si		
MONTAGNA LUCA	Si		
SCOTTI GENNARO	Si		
BALESTRIERI GIORGIO	No		

Totale Presenti 11 Totale Assenti 6

Alle ore 18,30 in assenza del Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza il Vicepresidente consigliere Pasqualino Migliaccio che invita il Segretario Generale a procedere ad effettuare l'appello per verificare la presenza del numero legale.

Risultano presenti oltre al Vicepresidente Pasqualino Migliaccio e 11 consiglieri [Luca Spignese, Ciro Cenatiempo, Ottorino Mattera, Luigi Di Vaia, Christian Ferrandino, Luca Montagna, Gennaro Scotti, Luigi Mollo, Paolo Ferrandino, Massimo Trofa] e 5 assenti [Sindaco Giuseppe Ferrandino, Gianluca Trani, Giorgio Balestrieri, Salvatore Mazzella, Carmine Bernardo, Ciro Ferrandino]

Il Vicepresidente, pur constatata la presenza del numero legale, rinvia l'inizio dei lavori alle ore 19,00 per permettere ai consiglieri assenti di partecipare alla seduta consiliare.

Alle ore 19:00 il Presidente del Consiglio Comunale Gianluca Trani invita il Segretario Generale ad effettuare l'appello per verificare la presenza del numero legale.

Risultano presenti in aula oltre al Presidente del Consiglio Comunale Gianluca Trani 12 consiglieri [Pasqualino Migliaccio, Luca Spignese, Ciro Cenatiempo, Luigi Di Vaia, Christian Ferrandino, Luca

Montagna, Gennaro Scotti, Luigi Mollo, Paolo Ferrandino, Massimo Trofa Salvatore Mazzella, Carmine Bernardo] e assenti 4 [Sindaco, Ottorino Mattera, Giorgio Balestrieri, Ciro Ferrandino]

Si da atto che entrano in aula alle ore 19:05 il consigliere Giorgio Balestrieri e alle ore 19:06 il consigliere Ciro Ferrandino. Presenti 15 assenti 2 [Sindaco, Ottorino Mattera]

Il Presidente verificata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento posto all'ordine del giorno.

...OMISSIS ...

Il Presidente, su richiesta di alcuni Consiglieri di maggioranza sospende per 30 minuti i lavori del Consiglio per permettere l'acquisizione di un parere da parte della struttura tecnica amministrativa sull'argomento in discussione.

Alle ore 19:50 alla ripresa dei lavori il Presidente invita il Segretario Generale ad effettuare l'appello nominale. Risultano presenti in aula il Presidente e 13 consiglieri [Pasqualino Migliaccio, Luca Spignese, Ciro Cenatiempo, Luigi Di Vaia, Christian Ferrandino, Luca Montagna, Gennaro Scotti, Giorgio Balestrieri, Luigi Mollo, Paolo Ferrandino, Massimo Trofa, Salvatore Mazzella, Carmine Bernardo] assenti 3 [Sindaco, Ottorino Mattera, Ciro Ferrandino]

... OMISSIS ...

Il Presidente invita il Segretario a dare lettura al parere espresso dal Dirigente Amministrativo e dal Segretario stesso.

Il Segretario da lettura del parere espresso di concerto con il Dirigente Amministrativo

Il Presidente si allontana dall'aula e assume la presidenza il Vicepresidente Salvatore Mazzella.

...OMISSIS ...

Si da atto che rientrano in aula i consiglieri Ciro Ferrandino, Ottorino Mattera. Presenti 15 assenti 2 [Sindaco, Gianluca Trani]

Terminata la discussione il Consigliere Pasqualino Migliaccio chiesta ed ottenuta la parola da lettura dell'emendamento formulato dalla maggioranza in conseguenza del parere espresso dalla struttura amministrativa letto precedentemente dal Segretario Generale.

Il Vicepresidente pone in votazione la proposta di deliberazione così come emendata.

Rientra in aula e assume la Presidenza il Presidente Gianluca Trani.

Si da atto che si allontana il consigliere Carmine Bernardo che non partecipa alla votazione

Con voti favorevoli 9 [Pasqualino Migliaccio, Luca Spignese, Ottorino Mattera, Luigi Di Vaia, Christian Ferrandino, Luca Montagna, Luigi Mollo, Paolo Ferrandino, Massimo Trofa] voti contrari 5 [Gianluca Trani, Ciro Cenatiempo, Gennaro Scotti, Salvatore Mazzella, Ciro Ferrandino] astenuti 1 [Giorgio Balestrieri] l'argomento posto all'ordine del giorno così come emendato viene approvato

Pertanto

Il Consiglio Comunale

Premesso:

- che con Decreto Sindacale n. 80 del 02 Settembre 2015 accettato in pari data, pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Ischia ai fini della pubblica conoscenza, il Sindaco del Comune di Ischia, preso atto della nota prot.19686/2015 con la quale il dott. Carmine Barile nominato Assessore con decreto n.66 del 14.06.2012 e

successivamente Vice Sindaco con decreto n.70 del 30 Giugno 2014 ha rassegnato le proprie dimissioni dalle cariche conferitegli, ha proceduto alla nomina del dott. Vincenzo Ferrandino nato ad Ischia l'11.02.1971 quale Assessore del Comune di Ischia conferendogli altresì le funzioni di Vice Sindaco.

- Che l'art. 64 comma 2 del D.lgs 267/00 prevede espressamente che *"Qualora un consigliere comunale assuma la carica nella rispettiva giunta cessa automaticamente dalla carica di consigliere ed al suo posto subentra il primo dei non eletti"*.
- Che l'art.19 del Regolamento per la Convocazione - le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale di Ischia approvato nella seduta del 10 Dicembre 2003 prevede espressamente che:
 - *"1 I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.*
 - *2 Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio Comunale prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, procedendo alla loro surrogazione.*
 - *3 Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere Comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, e così di seguito previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità previste dalla legge".*
- Occorre procedere a surrogare il dott. Vincenzo Ferrandino consigliere comunale cessato dalla carica per effetto dell'accettazione della nomina di Assessore Vice Sindaco avvenuta il 02 Settembre 2015 giusto decreto sindacale n. 80 con il candidato alla carica di consigliere comunale che abbia riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti della medesima lista previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità previste dalla legge.
- Accertato che il dott. Vincenzo Ferrandino era risultato fra gli eletti della Lista Civica Ischia Democratica N. 6.
- Visto il comma 1 dell'art.45 del D.lvo 267/00 rubricato "Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali, e circoscrizionali" che espressamente prevede *"...omissis... nei consigli comunali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto"*
- Visto il verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Elettorale del 01. Giugno 2012 relativo all'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale,
- Vista la nota del Responsabile dell'Ufficio Elettorale del 04.09.2015 con allegata copia del verbale della Lista n. 6 avente il contrassegno Lista Civica Ischia Democratica dalla quale risulta al n.6 con la cifra individuale di voti 2772 il sig. arch. Ciro Cenatiempo quale avente diritto alla surroga.
- Considerato che il sig. arch. Ciro Cenatiempo è. presente in aula.

Visto l'articolo 69 del D.lgs 267/00 rubricato Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità :

Vista

- la nota protocollo 23372 del 11.09.2015 a firma del Segretario Generale trasmessa a mezzo pec al Presidente della società Ischia Ambiente s.p.a.
- la nota di riscontro protocollo 4054 a firma del Presidente della società Ischia Ambiente s.p.a acquisita in data 11.09.2015.

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 54 dell'11.09.2015 pubblicata all'Albo Pretorio il 23.09.2015 e notificata in pari data all'arch. Ciro Cenatiempo con la quale si è provveduto dare atto che a carico dell'arch. Ciro Cenatiempo sussistevano già al momento della presentazione della candidatura alla carica di Consigliere Comunale, le cause di ineleggibilità previste dai commi 10 e 11 dell'art. 60 del D.lgs 267/00 e conseguentemente si è proceduto ai sensi dell'articolo 69 del D.Lgs 267/00 a contestarne la sussistenza all'interessato mediante notifica della deliberazione assegnando al medesimo il termine di 10 giorni esclusivamente per formulare eventuali osservazioni.

Viste le osservazioni prodotte dal Consigliere arch. Ciro Cenatiempo con nota del 02.10.2015 acquisita al prot. al numero 25547 avente ad oggetto *." delibera di C.C. dell'11.09.2015 n. 54 pubblicata all'Albo Pretorio il 23.09.2015 e notificata in pari data all'arch.Ciro Cenatiempo; Osservazioni ex art.69 comma 2 del D.Lgs 267/00"*

Considerato in particolare che:

1) Con il primo motivo di cui alla nota 25547 del 02.10.2015 l'arch. Cenatiempo, aspirante alla convalida, osserva che sarebbero improduttive di effetti nei suoi confronti le contestate cause di ineleggibilità di cui ai numeri 10 e 11 dell'art.60 del Dlgs 267/00 in quanto l'art.60 comma 3 del D.lgs 267/00 prevede che *" Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, **collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature**".* Produce a sostegno, istanza di permesso non retribuito per motivi elettorali da lui prodotta presso la sede della Società Ischia Ambiente in data 03.04.2012, ovvero entro il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Contra: All'uopo occorre rilevare che l'aspirante alla convalida omette di considerare le tassative previsioni del comma 5 dell'art. 60 che testualmente stabilisce *" **La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione**".*

In altre parole, l'istanza di collocamento in permesso non retribuito per motivi elettorali è stata prodotta dall'interessato in data 03.04.2012 e - da quanto emerso dall'istruttoria disposta presso la società - **mai riscontrata dalla stessa** con la conseguenza che l'istante potesse considerarsi in *"permesso non retribuito"* per motivi elettorali solo a far data dall' 08 Aprile 2015 ossia ben cinque giorni dopo il giorno fissato per la presentazione delle candidature con conseguente sussistenza alla data del 03.04.2012 e della mancata rimozione della causa di ineleggibilità di cui ai numeri 10 e 11 dell'art.60 D.lgs 267/00 .

Fermo tale **assorbente rilievo** circa la produzione **fuori termine** della istanza di collocamento in *"permesso non retribuito"* del 03.04.2012, rilievo insanabile attesa la tassatività del termine stabilito al comma 5 del richiamato art.60 del D.lgs 267/00 l'istruttoria procedimentale e le acquisizioni documentali disposte presso la Società partecipata, hanno consentito di accertare - al di là di ogni ragionevole dubbio - che alla data del 03.04.2012 l'architetto Cenatiempo - che dal 03.02.2011 ha ricoperto l'incarico di Dirigente giusto contratto di lavoro a tempo determinato per dirigente d'azienda CONFETRA e successive proroghe deliberate dal C.d.A in data 19.11.2011 e in data 13.07.2012 con **potere di organizzazione o coordinamento** del personale della Società Ischia Ambiente s.p.a. società in house a partecipazione totalitaria del Comune di Ischia, ha continuato a

svolgere **effettivamente** tali funzioni di **coordinamento ed organizzazione** anche successivamente alla data del 03.04.2015, sottoscrivendo ordini di acquisto, controfirmando ed autorizzando le ferie al personale dipendente nel periodo compreso fra il 04 Maggio e il 07 Maggio 2012 e coordinando le attività della società. All'uopo risulta evidente che alla istanza di collocazione in permesso non retribuito non si sia affatto accompagnata la effettiva cessazione delle funzioni richiesta dal 5 comma dell'articolo 60 del D.lgs 267/00 quale elemento che può determinare la inefficacia della causa di ineleggibilità. E' altresì necessario evidenziare che alla data della proposizione della domanda di permesso non retribuito il dipendente non poteva vantare alcun diritto alla aspettativa espressamente esclusa dal comma 8 dell'articolo 60 dello stesso D.Lgs 267/00 che statuisce " Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato, a nulla rilevando la successiva pronuncia del tribunale di Napoli Sezione Distacca di Ischia non ancora intervenuta alla data di proposizione della istanza di permesso non retribuita ed in ogni caso relativa a rapporto di lavoro diverso dall'incarico di Dirigente a tempo determinato assunto nelle more dall'architetto Cenatiempo.

Sempre con i motivi sub I delle osservazioni presentate con nota 25547 del 02.10.2015, osserva il consigliere aspirante alla convalida, che il Tribunale di Napoli Sezione Distaccata di Ischia con sentenza 5314/2013 avrebbe accertato e dichiarato che il precedente rapporto di lavoro instaurato con la Società a partire dal 18.07.2009 doveva ritenersi a tempo indeterminato dovendo ritenersi come non apposto il termine illegittimamente inserito nel medesimo contratto successivamente prorogato.

La circostanza è pacifica.

Il Consigliere aspirante alla convalida omette tuttavia di considerare che la richiamata sentenza ha stabilito **esclusivamente** la natura a tempo indeterminato del preesistente rapporto di lavoro instaurato con la società a far data dal 18.07.2009, secondo il principio processual-civiltistico della **"corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato"** ma non ha affatto statuito - né avrebbe potuto statuire - che il dipendente arch. Cenatiempo già Quadro 8^a Livello della Società Ischia Ambiente s.p.a. non abbia sottoscritto successivamente e cioè in data 03.02.2011 contratto di lavoro a tempo determinato per Dirigente d'azienda CONFETRA successivamente prorogato con deliberazioni dal C.d.A in data 19.11.2011 e in data 13.07.2012, con potere di **organizzazione o coordinamento** del personale della Società Ischia Ambiente s.p.a, funzioni che lo stesso arch. Cenatiempo ha **concretamente ed effettivamente** esercitato come emerge documentalmente in via esemplificativa e non esaustiva dalle note prot.1374 del 12 marzo 2012 contenente Ordine di servizio e disposizioni per le ferie del personale sottoscritto da *"Il Direttore arch. Ciro Cenatiempo"*, prot.2427 del 18 Maggio 2012 contenente Ordine di servizio- disposizioni al Responsabile della III Area sottoscritto *"Il Direttore arch. Ciro Cenatiempo"*, prot. 2436 del 21 Maggio 2012 contenente Disposizione di servizio al Responsabile Manutenzione della società sottoscritto dal *"Il Direttore arch. Ciro Cenatiempo"*, prot.2437 del 21 Maggio 2012 indirizzato ai Responsabili dei rispettivi Servizi Langella e Siciliano contenente Disposizione di Servizio sottoscritta da *"Il Direttore Arch. Ciro Cenatiempo"*, prot. 3074 del 06.07.2012 di indirizzato ai dipendenti Boccanfuso e Sasso contenente Ordine di servizio sottoscritto da *"Il Direttore arch. Ciro Cenatiempo"*, prot.3078 del 06.07.2012 indirizzato al Responsabile III Area contenente Disposizione di servizio sottoscritto da *"Il Direttore arch. Ciro Cenatiempo"*.

Conseguentemente è circostanza documentalmente dimostrata che il Consigliere aspirante alla convalida, abbia ricoperto l'incarico di Dirigente della società effettivamente e continuativamente senza soluzione di continuità almeno a far data dal 03.02.2011 e ben oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Va ulteriormente e solo in via gradata rilevato, che quand'anche il Consigliere aspirante alla convalida, non avesse rivestito, nel periodo considerato, incarico dirigenziale presso la società - circostanza comunque documentalmente innegabile - sarebbe in ogni caso incorso, sia pure nella qualità di dipendente (8^aLivello. Quadro CCNL Federambiente riconosciuto con Sentenza

5314/2013) con poteri di organizzazione e coordinamento del personale, - attività emersa dagli atti- nella causa di ineleggibilità di cui al n.11 dell'art.60 del D.lgs 267/00, così dal far ritenere del tutto ininfluenti che lo stesso rivestisse la qualifica di Dirigente della Ischia Ambiente spa - con ciò integrando la causa di ineleggibilità di cui al n.10 dell'art.60 del D.lgs 267/00 - o invece la qualifica di dipendente con funzioni di organizzazione e coordinamento del personale con ciò integrando la successiva causa di ineleggibilità di cui al n. 11 dell'art.60 del D.lgs 267/00, essendo state entrambe le cause contestate al Consigliere aspirante alla convalida con la richiamata Delibera di Consiglio Comunale n.54 dell'11.09.2015 pubblicata all'albo pretorio in data 23.09.2015 e notificata allo stesso consigliere in pari data.

2) Con il motivo sub II di cui alla nota prot. 25547 del 02 ottobre 2015 il Consigliere aspirante alla convalida, argomenta in ordine alla insussistenza della causa di ineleggibilità di cui all'art.60 n. 10 del D.Lgs 267/00 sulla base della circostanza che lo stesso avrebbe continuato a svolgere - pur in presenza della diversa Qualifica di Dirigente- le stesse mansioni di cui al contratto del 18.07.2009 ossia quelle di Quadro 8^a livello del CCNL Federambiente Aziende Municipalizzate con mansioni di Direttore tecnico o mansioni a queste equivalenti nell'ambito dell'attività per la quale è stata effettuata l'assunzione. Argomenta altresì che, all'incarico dirigenziale solo formalmente svolto, difetterebbe il vincolo fiduciario essendo l'incarico stato conferito all'esito di procedura selettiva ad evidenza pubblica.

Contra:

L'istruttoria procedimentale documentalmente espletata ha consentito di verificare che il Consigliere aspirante alla convalida è stato non solo formalmente ma **effettivamente** dipendente 8^a livello Quadro CCNL Federambiente, poi Dirigente e successivamente di nuovo dipendente 8^a livello Quadro CCNL Federambiente sempre effettivamente e concretamente svolgente attività di **coordinamento ed organizzazione** del personale della Società partecipata con ciò incorrendo nelle cause di ineleggibilità previste dai numeri 10 e 11 dell'art.60 del D.lgs 267/00 non avendo rassegnato le dimissioni, ottenuto l'aspettativa o comunque non essendo cessato dalle funzioni il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

L'istruttoria svolta ha consentito altresì di verificare che la richiesta di "*permesso non retribuito*" comunque inoltrata ben oltre il termine per consentire il decorso dei **cinque giorni** che ne avrebbero prodotto *ex lege* il tacito assenso, è stata dall'amministrazione della Società, ritenuta come semplice richiesta di ferie, peraltro retribuite, atteso che all'arch. Cenatiempo risulta liquidato per tutto il periodo di ferie il relativo stipendio senza che egli ne abbia disposto o anche solo richiesto il rimborso alla Società Ischia Ambiente, con ciò convalidando - ove mai ve ne fosse ulteriore necessità - che lo stesso aveva esclusivamente inteso collocarsi in ferie poi effettivamente retribuite, anziché in **aspettativa non retribuita** come richiesto dalla legge quale elemento idoneo ad evitare la sussistenza delle cause di ineleggibilità di cui ai numeri 10 e 11 dell'art.60 del D.lgs 267/00.

3) Con il motivo sub III delle osservazioni di cui alla nota 25547 del 02 Ottobre 2015 il Consigliere aspirante alla convalida, eccepisce la insussistenza della causa di ineleggibilità di cui all'art. 60 n. 11 D. lgs 267/00 sulla base del rilievo che la Società Ischia Ambiente s.p.a. non sarebbe azienda dipendente dal Comune di Ischia né avrebbe i requisiti per poter essere ritenuta destinataria di un affidamento diretto in house da parte del Comune di Ischia.

CONTRA:

Il rilievo è del tutto infondato. La società Ischia Ambiente s.p.a è Società interamente partecipata dal Comune di Ischia, che esercita su di essa un **controllo analogo** a quello che esercita sul ogni altro ufficio o servizio dell'ente. Tanto emerge con palmare evidenza dagli atti deliberativi del

Consiglio comunale e della Giunta (in via esemplificativa e non esaustiva cfr. Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 28.12.2010 di *Ricognizione delle Società partecipate e conseguenti adempimenti art.3 commi 27-33 della legge 244/2007*) oltre che dagli atti della Società. Proprio sulla base della natura di Società in house providing sottoposta al controllo analogo, il Comune di Ischia affida direttamente alla Società Ischia Ambiente interamente partecipata, i servizi di Raccolta Trasporto e Smaltimento differenziata, integrata dei rifiuti solidi urbani servizi di manutenzione del verde pubblico parchi giardini Aree ZtL. e Servizi cimiteriali ne controlla l'attività e l'adempimento puntuale della Convenzione, provvedendo mensilmente alla liquidazione del canone. Il Comune di Ischia unico socio nell'assemblea sociale nomina l'intero Consiglio di Amministrazione, il Presidente, gli organi di revisione, il Collegio Sindacale.

4) Con il IV motivo di cui alle osservazioni della nota prot. 25547 del 02.10.2015 il Consigliere aspirante alla convalida eccepisce vizi relativi alla attestazione rilasciata dal Presidente del c.d.a di Ischia Ambiente in data 11.09.2015 sulla quale, anche in considerazione della documentazione acquisita, non vi è fondato motivo di dubitare, salvi gli esiti di diversi procedimenti adombrati dall'interessato.

-Considerato pertanto che, sulla base delle risultanze dell'istruttoria compiuta, l'arch. Ciro Cenatiempo aspirante alla convalida, almeno dal 03.02.2011 ha ricoperto l'incarico di Dirigente - giusto contratto di lavoro a tempo determinato per dirigente d'azienda CONFETRA e successive proroghe deliberate dal C.d.A in data 19.11.2011 e in data 13.07.2012 con potere di organizzazione o coordinamento del personale - della Società Ischia Ambiente s.p.a. Società in house a partecipazione totalitaria del Comune di Ischia per il quale è direttamente affidataria dei servizi di raccolta rifiuti, spazzamento, manutenzione verde pubblico strade, immobili e cimitero risultando peraltro **tuttora in servizio** in forza di Sentenza del Tribunale di Napoli Sezione distaccata di Ischia Sez.Lavoro n. 5314/2013 che ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto del 18.07.2009 e successivi e per l'effetto ha "accertato l'intercorrenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 20.07.2009" in relazione all' 8 livello. Quadro CCNL Fedefambiente;

Ritenuto che sulla base dei richiamati atti e dell'effettività delle mansioni espletate dall'architetto Ciro Cenatiempo, consigliere aspirante alla convalida sussistevano già al momento della presentazione della candidatura, le cause di ineleggibilità previste dai commi 10 e 11 dell'art. 60 del D.lgs 267/00 e che conseguentemente occorre procedere ai sensi dell'articolo 69 del D.Lgs 267/00 a non convalidare l'elezione e in conseguenza dichiararne la decadenza attesa, in ogni caso, la preesistenza della causa di ineleggibilità e conseguentemente la impossibilità di rimuoverla successivamente

Visto il parere reso congiuntamente dal Dirigente Amministrativo e dal Segretario Generale

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/00 e ss. mm.

Con voti favorevoli 9 [Pasqualino Migliaccio, Luca Spignese, Ottorino Mattera, Luigi Di Vaia, Christian Ferrandino, Luca Montagna, Luigi Mollo, Paolo Ferrandino, Massimo Trofa] voti contrari 5 [Gianluca Trani, Ciro Cenatiempo, Gennaro Scotti, Salvatore Mazzella, Ciro Ferrandino] astenuti 1 [Giorgio Balestrieri]

d e l i b e r a

Per quanto esposto in narrativa che si dà per integralmente riportato anche se di seguito materialmente non trascritto:

1. dare atto che a carico dell'arch. **Ciro Cenatiempo** sussistevano già al momento della presentazione della candidatura alla carica di **Consigliere Comunale**, le cause di **ineleggibilità** previste dai commi 10 e 11 dell'art. 60 del D.lgs 267/00 e che esse non furono rimosse nei termini previsti dal combinato disposto dell'articolo 60 commi 3 e 5 del D.lgs 267/00 conseguentemente procedere ai sensi dell'articolo 69 del D.Lgs 267/00 a non convalidare l'elezione e in conseguenza dichiararne la decadenza attesa, in ogni caso, la preesistenza della causa di **ineleggibilità** e conseguentemente la impossibilità di rimuoverla successivamente.
2. Per l'effetto stabilire che nel consiglio comunale ai sensi dell'art. 69 del D.lgs 267/2000 si terrà il giorno **26 ottobre p.v.** alle ore **18,30** si procederà a surrogare il **Consigliere Comunale dott. Vincenzo Ferrandino** cessato dalla carica in data **02.09.2015** con il candidato della **Lista Ischia Democratica** successivo per numero di voti al consigliere dichiarato decaduto.
3. Incaricare il **Segretario Generale** e il **Presidente del Consiglio Comunale** per l'adozione di tutti gli adempimenti di cui all'art.69 in relazione alla pubblicazione nei termini, alla notifica della presente deliberazione e alla convocazione del **civico consesso**.

Dichiarare il presente deliberato, attesa l'urgenza, con separata votazione - voti favorevoli 9 [Pasqualino Migliaccio, Luca Spignese, Ottorino Mattera, Luigi Di Vaia, Christian Ferrandino, Luca Montagna, Luigi Mollo, Paolo Ferrandino, Massimo Trofa] voti contrari 5 [Gianluca Trani, **Ciro Cenatiempo**, Gennaro Scotti, Salvatore Mazzella, **Ciro Ferrandino**] astenuti 1 [**Giorgio Balestrieri**] immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs 267/2000.

COMUNE DI ISCHIA
02. OTT. 2015
Prot. N. 25517

Al Sig. Sindaco del Comune di Ischia

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale di Ischia

E per quanto di competenza

Al Segretario Generale del Comune di Ischia

Oggetto: delibera di C.C. dell'11.9.2015, n. 54, pubblicata all'Albo Pretorio il 23.9.2015 e notificata in pari data all'arch. Ciro Cenatiempo; osservazioni ex art. 69, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

Il sottoscritto arch. **CIRO CENATIEMPO**, nato a Ischia il 26.2.1966 ed ivi residente, alla via Traversa Leonardo Mazzella, n. 17/P, in relazione alla emarginata delibera recante contestazione, ex art. 69 del D.Lgs. 267/2000, di ineleggibilità, già al momento della presentazione della propria candidatura alla carica di consigliere comunale, ai sensi dell'art. 60, commi 10 e 11, stesso D.Lgs.,

OSSERVA quanto segue:

1. Il deducente, a seguito della nomina del Dott. Vincenzo Ferrandino, Consigliere Comunale eletto nella lista civica "Ischia Democratica", ad Assessore con funzioni di Vicesindaco, maturava il diritto a subentrare a quest'ultimo nel civico consesso per risultare il primo dei nuovi eletti nella medesima lista, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del TUEL;

2. Senonchè, nella seduta dell'11.9.2015, nella quale il Consiglio avrebbe dovuto provvedere alla relativa surroga (secondo quanto previsto dall' art.19 del Regolamento per la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale di Ischia del 10.12.2003), l'Assemblea deliberava di contestargli, ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. 267/2000, la sussistenza, già al momento della presentazione della propria candidatura alla carica di Consigliere Comunale, di cause di ineleggibilità in riferimento ai commi 10 e 11 dell'art. 60 del D.lgs. 267 cit., rinviando a successiva deliberazione le definitive determinazioni in ordine alla convalida;

3. In particolare, tali cause di eleggibilità, secondo il civico consesso, sarebbero da collegare alla circostanza che il deducente avrebbe "ricoperto l'incarico di Dirigente giusta contratto di lavoro a tempo determinato per dirigente d'azienda CONFETRA e successive proroghe deliberate dal CDA in data 19.11.2011 e in data 13.7.2012. con potere di organizzazione o coordinamento del per-

sonate della Società Ischiambiente s.p.a., società in house a partecipazione totalitaria del Comune di Ischia per il quale è direttamente affidataria dei servizi di raccolta rifiuti (...);

4. La delibera consiliare è stata pubblicata il 23.9.2015 e notificata in pari data, ai fini della decorrenza dei termini per le osservazioni, ed è supportata da una attestazione rilasciata l'11.9.2015 dal liquidatore della Ischia Ambiente s.p.a., sig. Salvatore Sirabella.

Tale attestazione, che si impugna integralmente, reca, perverso, una serie di inesattezze ed è viziata da gravi omissioni, la cui eventuale rilevanza penale sarà valutata, a tempo debito, nella competente sede.

I. Sulla inefficacia delle contestate cause di ineleggibilità.

Le contestate cause di ineleggibilità non sussistono in fatto o, comunque, sono improduttive di effetti, giacché risulta dimostrato che il deducente, in data 3.4.2012, ovvero entro il giorno fissato per la presentazione delle candidature, protocollava presso la sede di Ischia Ambiente S.p.a. richiesta di permesso non retribuito per motivi elettorali (cfr. All. 1), con conseguente cessazione, a tale data, delle funzioni svolte alle dipendenze di tale società.

L'art. 60, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 prevede, infatti, che:

“Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), [3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature”.

Non osta a tale conclusione la circostanza che, al momento della presentazione della candidatura, il contratto che legava il deducente all'azienda fosse a tempo determinato, avendo il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, con sentenza n. 5314/2013, accertato e dichiarato sia che, all'interno del predetto rapporto lavorativo, l'istante non rivestiva affatto la qualifica di dirigente, bensì quella di responsabile tecnico (d.l.vo n. 395/2000) con vincolo di subordinazione, sia che, già a partire dal 18.7.2009, il rapporto di lavoro in questione non doveva ritenersi a tempo determinato, come illegittimamente indicato nel relativo contratto, ma a tempo indeterminato (cfr. All.2).

Non vi è dubbio, pertanto, che tale sentenza, che retrocede gli effetti del rapporto di lavoro a tempo indeterminato già a partire dal 18.7.2009, quindi ad epoca di gran lunga antecedente al collocamento in aspettativa, legittimi appieno l'operato collocamento in aspettativa del deducente, con conseguente inefficacia delle contestate cause di ineleggibilità, comunque insussistenti, come meglio si vedrà *infra*.

II. Sull'insussistenza della causa di inleggibilità di cui all'art. 60, comma 10, T.U.E.L.

L'art. 60, comma 10, del D.lgs. 267/2000 prevede che:

"Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale (1): << (... omississ...) 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia";

In realtà, ad onta vi quanto apoditticamente sostenuto nella richiamata delibera consiliare, il deducente non ha mai svolto, presso la società Ischia Ambiente, le funzioni di dirigente.

Risulta, infatti, documentalmente dimostrato che, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (ex art. 1 del d.lg.vo n. 368/01) del 18.7.2009 (prot. n. 689), preceduto dalla delibera del c.d.a. del 15 luglio 2009, la Ischia Ambiente s.p.a. procedette alla assunzione del deducente quale *"responsabile tecnico per la gestione in conto terzi del servizio di autotrasporto merci per conto terzi sul territorio nazionale e internazionale"*, con inquadramento dello stesso nell' *"8 livello Quadro del C.C.N.L. FederAmbiente Aziende Municipalizzate, con mansioni di direttore tecnico o mansioni a queste equivalenti nell'ambito dell'attività per la quale è stata effettuata l'assunzione"*, per il periodo dal 20.7.2009 al 19.1.2011.

Successivamente, a seguito di avviso pubblico del 30.12.2010, il consiglio di amministrazione della Ischia Ambiente s.p.a. approvò, in data 22.1.2011, i verbali della commissione giudicatrice dei candidati alla procedura selettiva, all'esito della quale il deducente è risultato vincitore.

In data 3.2.2011, si è provveduto, quindi, alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato tra la Ischia Ambiente s.p.a. e il deducente.

Sebbene l'incarico e le mansioni da svolgere fossero perfettamente uguali a quelle di cui al contratto del 18.7.2009, prot. n. 689, e nonostante l'incarico non fosse stato conferito a carattere fiduciario, bensì, come si è detto, all'esito di regolare procedura concorsuale, è erroneamente previsto nel contratto che lo stesso sarebbe stato regolato dal CCNL 6 aprile 2005 per i dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizioni merci e delle aziende di servizi logistici e di trasporto combinato aderenti alla confederazione generale italiano del traffico e dei trasporti (confetra), integrato dall'accordo ponte 19 febbraio 2007 e dall'accordo 31 marzo 2009 e dagli accordi di rinnovo 31 marzo 2010 e 31 luglio 2007.

Difettando il vincolo fiduciario, ovvero uno dei presupposti che contraddistinguono il rapporto di lavoro dei dirigenti, la regola è la subordinazione gerarchica, anche alla luce del fatto che il deducente ha sempre ricevuto le direttive dal presidente del consiglio di amministrazione e dagli al-

tri componenti il consiglio di amministrazione della Ischia Ambiente s.p.a..

Tale ultima circostanza è stata ampiamente confermata anche dalla prova testi espletata nel giudizio definito con la predetta sentenza n.5314/2013 .

Quindi, il rapporto non è stato connotato da quell'"ampia autonomia, discrezionalità e iniziativa, con il potere di imprimere direttive" che contraddistingue, appunto, la figura ed il ruolo del "Dirigente".

Al deducente andava attribuita la qualifica di 8° livello quadro, così come in seguito statuito dal Giudice del Lavoro di Ischia.

Emerge, peraltro, dal parere reso dall'avv. Aniello Mazzella alla Ischia Ambiente s.p.a. in data 30.12.2010, prot. n. 6028, che l'unico motivo per il quale quest'ultima ha ritenuto di conferire al deducente la qualifica di dirigente è stato quello di escludere il rapporto dal campo di applicazione del d.lg. vo n. 368/2001 (cfr All. 3).

Devesi precisare, sul punto, che, come ripetutamente affermato in giurisprudenza, per il riconoscimento della effettiva qualifica ci si deve riferire all'espletamento di fatto delle relative mansioni e non certamente ad un atto discrezionale del datore di lavoro e tanto al fine di non violare il principio della corrispondenza della qualifica alle mansioni svolte (cfr, in termini, Cass. Civile, sez. lav., 10.3.2010, n. 5809).

E' stato, più specificamente, ritenuto che il dirigente è il lavoratore che si configuri come "alter ego" dell'imprenditore e che sia preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale o di una branca o di un settore autonomo di essa.

È, inoltre, necessario che, ai fini del riconoscimento della qualifica in questione, il lavoratore abbia in concreto una serie di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i conseguenti poteri di iniziativa e discrezionalità, gli consentano di imprimere un indirizzo e un orientamento al governo complessivo dell'azienda e alla scelta dei mezzi produttivi.

In altre parole, il dirigente ha una responsabilità di alto livello, che gli deriva appunto da quel potere di indirizzo di cui si è appena detto.

Sulla scorta di questa definizione, è stato affermato che vi è incompatibilità tra la qualifica di dirigente e l'esercizio di mansioni con vincolo di dipendenza gerarchica, e ciò anche nei casi di aziende caratterizzate da una complessa organizzazione e da una pluralità di dirigenti con graduazione di compiti.

Il contratto di lavoro con il deducente (in ogni caso annullato con efficacia *ex tunc* dal Giudice del Lavoro) prevedeva, invero, la sua subordinazione gerarchica al Presidente di Ischia Ambiente

e al suo Consiglio di Amministrazione, la qualcosa rappresenta - di certo - una limitazione dell'autonomia e discrezionalità delle decisioni proprie della figura dirigenziale.

Si è già evidenziato come la citata sentenza del Tribunale abbia condannato la Ischia Ambiente S.p.A. a riammettere il ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato, **accertando, dunque, la sua qualifica di responsabile tecnico e non di Dirigente fin dalla prima costituzione del rapporto lavorativo nel 2009.**

Nessuna rilevanza può, quindi, avere l'attestazione della Ischia Ambiente prot. 4054 del 11.9.2015 che nella premessa richiama "*il contratto di lavoro a tempo determinato per dirigente d'azienda prot.02 del 3.2.2011*", in quanto il periodo coperto da tale contratto deve ritenersi assorbito dalla costituzione, *ex tunc*, nella qualifica di quadro del rapporto fra Ischia Ambiente e il deducendo, come stabilito dal giudice ordinario anche alla luce delle funzioni effettivamente svolte dal medesimo per la società e riconducibili a quelle descritte nel contratto del 2009 (cfr. All. 4).

III. Sull'insussistenza della causa di ineleggibilità di cui all'art.60 comma 11 TUEL

A mente dell'art.60 comma 11 TUEL sono ineleggibili, sempre che, lo si ribadisce, non abbiano tempestivamente provveduto a far cessare la causa di ineleggibilità, come verificatosi nel caso di specie, "*gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia*"

Ebbene, tale normativa è certamente inapplicabile alla Ischia Ambiente s.p.a., non essendo tale società un "soggetto" dipendente dal Comune di Ischia.

Non può sfuggire, in primo luogo, che la società Ischia Ambiente non possiede i requisiti per potere essere ritenuta destinataria di un affidamento diretto (cd. "*in house*") da parte del Comune di Ischia di servizi o appalti.

Infatti, pur essendo attualmente il Comune di Ischia l'unico socio di detta società, lo Statuto prevede la possibilità che vi siano anche soci privati.

L'unica limitazione è quella prevista dall'art. 11 (**Trasferimento delle azioni**), ossia il **divieto di trasferimento delle azioni per un tempo determinato, ovvero sino al 19 febbraio 2012 (termine, nella specie, ampiamente scaduto).**

In seguito il trasferimento potrà avvenire liberamente, con l'unico obbligo del gradimento dell'assemblea ordinaria dei soci, gradimento che non sarà necessario in caso di trasferimento ad altri soci.

Tale disposizione dimostra che sarebbe possibile in qualunque momento e senza alcuna so-

stanziale limitazione (tal non potendo dirsi la previsione di un mero gradimento da parte degli altri soci) l'ingresso di nuovi soci, anche privati, nella compagine societaria.

Inoltre:

- lo statuto non vieta che gli amministratori possano anche essere non soci;
- l'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società;
- il Consiglio di amministrazione può nominare un amministratore delegato;
- le modalità di nomina, la durata in carica e la revoca degli amministratori sono le stesse di quelle previste per le società interamente private.

Va ancora evidenziato che lo Statuto non prevede la possibilità di nomina diretta, da parte del socio pubblico, ex art. 2449 c.c., degli amministratori, dei sindaci o dei membri del consiglio di sorveglianza.

Difatti, la generica espressione presente al comma 1 dell'art. 33 dello statuto, "*sono fatti salve le disposizioni di cui all'art. 2449 e seguenti cc.*", certamente non conferisce al socio pubblico tale potere.

Dati questi che rendono evidente che i poteri conferiti per l'amministrazione della società (anche a soggetti diversi dai soci, si badi) sono i più ampi possibili, senza previsione di alcuna possibile ingerenza diretta in proposito da parte del Comune di Ischia.

Ciò acquista una valenza particolarmente significativa se si tiene conto che l'oggetto sociale, per essere previsto che l'attività si svolgerà non "esclusivamente", ma solo "prevalentemente" a favore del Comune di Ischia, oltre a non presentare alcuna limitazione territoriale di operatività (vi è anche la possibilità di trasferire la sede in altro Comune italiano), è comunque estremamente ampio, come, in particolare, dimostrato dalla previsione secondo cui la società potrà assumere il personale necessario per la gestione, affidare incarichi professionali di consulenza legale e organizzativa e **compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, compreso il rilascio di avalli e fideiussioni, garanzie in genere e garanzie ipotecarie sui beni in concessione.**

Orbene, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza prevalente, in relazione all'ineleggibilità ai sensi del d.lg.vo n. 267 del 2000, art. 60, n. 11, è riscontrabile il rapporto di dipendenza di un ente rispetto ad altro sovraordinato solo quando sia riscontrabile un penetrante potere di ingerenza che ponga l'ente territoriale in condizioni di dirigere l'attività dell'ente dipendente, assicurandosi che esso agisca in conformità alle specifiche prescrizioni impartite in via generale o per ogni singolo atto, in guisa tale che l'ente dipendente si configuri come mero strumento della volontà direttiva dell'ente, con un vero e proprio obbligo di adempiere i compiti fissati.

In altre parole, deve sussistere il cosiddetto controllo "analogo".

Ma tale stato di cose, considerato quanto previsto dallo statuto, non è riscontrabile nella Ischia Ambiente s.p.a..

Fermo quanto innanzi, va evidenziato per mero tuziorismo che, in ogni caso, come è agevole rilevare dalla lettura della sentenza del Tribunale di Ischia n. 5314/2013 e dal semplice esame del contratto che lega il deducente ad Ischia Ambiente S.p.a., egli non ha mai avuto in concreto attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i conseguenti poteri di iniziativa e discrezionalità, gli consentissero di imprimere un indirizzo e un orientamento al governo dell'azienda o alla scelta della sua politica economica.

Il contratto di lavoro con Ischia Ambiente S.p.a. prevedeva e prevede, esplicitamente e in relazione alle sue funzioni, la subordinazione gerarchica al Presidente di Ischia Ambiente e al suo Cda, e ciò va letto come una precisa esclusione dell'autonomia e discrezionalità delle decisioni, proprie della figura richiamata al comma 10 dell'art. 60 del D. Lgs. 267/2000. Infatti, sotto lo specifico profilo richiamato dalla norma contestata, il legislatore ha inteso sancire l'ineleggibilità solo a carico di chi rappresenta all'esterno l'azienda, ovvero di chi contribuisce nell'ambito della medesima società all'elaborazione delle scelte gestorie e di politica economica.

In questo preciso contesto è evidente che l'arch. Cenatiempo, proprio per la posizione che occupava e che occupa, non ha mai agito in autonomia, ma in attuazione di ordini impartiti dagli organi di amministrazione, e non ha mai esercitato una immediata, continua e diretta incidenza nella volontà dell'azienda, non avendo né il potere né la facoltà di farlo, in quanto la funzione amministrativa di gestione, oltre quella di rappresentanza e di indirizzo della società, è demandata esclusivamente al Cda ed al Presidente. Infatti, così come espressamente risulta da Visura Ordinaria effettuata in data 20.6.2011 (cfr. All.5), sono necessariamente da distinguersi i poteri associati alla carica di Consigliere d'amministrazione di Ischia Ambiente S.p.a., dove per statuto « *la gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'organo amministrativo il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale (...).*», e le mansioni dei 'Titolari di altre cariche o qualifiche' tra cui rientra, esclusivamente come '*Responsabile Tecnico a tempo indeterminato*', il deducente.

Altresì, ai fini del ruolo effettivamente svolto in seno all'azienda dal deducente, è la stessa Ischia Ambiente S.p.a., con nota dell'11.9.2015, ad attestare che: "*l'arch. Ciro Cenatiempo ... svolge le mansioni di Responsabile Tecnico della Gestione Rifiuti e che, in ragione di ciò, assolve i compiti previsti dalla normativa vigente*".

Del resto detti compiti coincidono con quelli che lo scrivente svolgeva anche nel periodo del contratto 2011, successivamente superato dalla definitiva qualificazione del rapporto, *ex tunc*, come quadro, operata dal giudice ordinario nella più volte citata sentenza n. 5314/2013.

Preme qui sottolineare, ai fini dell'esclusione dell'ipotesi di ineleggibilità a carico del deducete, la natura prettamente tecnica del ruolo svolto sia dal '*Responsabile Tecnico della Gestione Rifiuti*' che dal '*Responsabile tecnico gestione attività di trasporto per conto terzi*', figure nel cui mansionario è assente qualsiasi rapporto riferibile a direzione, organizzazione o coordinamento del personale.

Infatti, la circolare del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali n. 2866/1999 chiarisce che «*il Responsabile Tecnico è responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscono il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell'idoneità dei beni strumentali utilizzati*».

Al Responsabile Tecnico delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, quindi, vengono demandate le sole decisioni tecniche e gestionali in materia di rifiuti; ad esso viene infatti attribuita la responsabilità delle scelte di natura progettuale, tecnica e gestionale che garantiscono il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria, ed i suoi compiti consistono nella pianificazione, gestione e monitoraggio delle attività di gestione dei rifiuti e sono finalizzati alla qualità del ciclo gestionale e del prodotto finale.

Lo stesso Decreto Ministeriale n. 120/2014 all'art. 12, comma 1, afferma che «*compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa*».

Stesse considerazioni vanno fatte in relazione al Responsabile tecnico della gestione attività di trasporto per conto terzi che in una società in cui, come visto, il ruolo di dirigenza gestionale è riservato esclusivamente al Cda, non può che svolgere le attività di supervisione e coordinamento.

L'ipotesi di ineleggibilità ex art. 60, comma 11, del D. Lgs. n.267/2000, invece, si riferisce solo a coloro che, in qualità di amministratori o dipendenti con funzioni di rappresentanza, svolgono un ruolo apicale presso enti o aziende pubbliche dipendenti dall'ente territoriale.

Come chiarito dalla Suprema Corte, «*la ratio della disposizione è evidente: il presidente di un ente "dipendente" (dalla regione, dalla provincia, dal comune), al pari degli impiegati "con poteri di organizzazione o coordinamento del personale", è ineleggibile alla carica di consigliere regiona-*

le, provinciale, comunale proprio in considerazione dell'influenza che può esercitare sul personale dell'ente, costituito, per la (quasi) totalità, da "elettori".» (cfr. Cassazione Civile Sent. N. 15105 del 16.7.2005).

È dunque evidente che l'ipotesi di ineleggibilità di cui si tratta è riferita a ruoli manageriali con capacità di incidere sulle scelte interne, soprattutto legate alla politica del personale, e con potere di determinare ed esprimere all'esterno la volontà aziendale.

Solo tali caratteristiche, infatti, per la loro idoneità a influenzare l'elettorato sono considerate dal legislatore come incompatibili con la candidatura.

Nel caso di specie, va ancora una volta ribadito che l'attività di responsabilità svolta dal deducente, rivestendo un carattere-esclusivamente tecnico, non solo non ha mai dato luogo alla figura del dirigente, come riconosciuto dal giudice ordinario, ma, in ogni caso, anche guardata sotto l'ottica direzionale, non è mai risultata connotata di quelle caratteristiche proprie della figura considerata dall'art. 60 T.U.E.L.

Del resto, va considerato che ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, essendo l'eleggibilità la regola e l'ineleggibilità l'eccezione (Corte Costituzionale 21-28 novembre 1972, n. 166), le norme che comprimono tale diritto devono essere soggette a stretta interpretazione.

Va ancora aggiunto che il "coordinamento del personale", cui fa riferimento il comma 11 cit., riguarda il coordinamento di tutto il personale e di tutti i servizi gestiti dal soggetto "dipendente", nel mentre il deducente si è sempre e solo occupato della gestione dei rifiuti e dell'attività di trasporto per conto terzi.

In ogni caso, come è dimostrato dallo stesso ordine di servizio richiamato nell'attestazione dell'11.9.2015, gli unici compiti di coordinamento sono stati affidati allo scrivente con l'ordine dei servizi del 10.4.2014 e, subito dopo, revocati con il successivo ordine di servizio del 25.7.2014 (cfr All. 6).

IV. Sull'attestato rilasciato dal liquidatore della Ischia Ambiente spa l'11.9.2015 e sull'attività svolta successivamente.

È stato già detto che tale attestazione è gravemente viziata e sarà valutata, nella sede propria, anche ai fini penali.

Difatti:

- per quanto concerne la prima affermazione, secondo la quale lo scrivente avrebbe svolto ininterrottamente, dal 18.7.2009 e fino al 25 luglio 2014, le funzioni e le mansioni descritte nei relativi contratti, la stessa è contraddetta dagli atti del giudizio conclusosi con la sentenza n. 5314/2013,

che ha accertato che lo scrivente ha sempre e solo svolto le funzioni e le mansioni di un ottavo livello quadro;

- i compiti di coordinamento di tutti i servizi aziendali, che sarebbero stati assegnati con l'ordine di servizio del 10.7.2014, sono in ogni caso cessati alla data del 25.7.2014, così come emerge dall'ordine di servizio prot. n. 3874 a firma del liquidatore della Ischia Ambiente s.p.a., sig. Salvatore Sirabella, ovvero dallo stesso soggetto firmatario della attestazione dell'11.9.2015.

Di tutto ciò, tuttavia ed inspiegabilmente, ma di tanto, non viene dato conto nella attestazione;

- l'assegnazione del personale aziendale ai vari servizi e, in alcuni casi, l'assegnazione a mansioni superiori, è sempre avvenuta su indicazione del consiglio di amministrazione.

- il deducente, nell'ambito delle funzioni e mansioni dell'VIII livello quadro, si è sempre e solo limitato ad effettuare pagamenti dei fornitori a seguito di specifiche deleghe ed indicazioni da parte del c.d.a. aziendale, e, contrariamente a quanto affermato nell'attestazione, non ha mai proceduto alla scelta di tali fornitori.

Alla luce delle considerazioni svolte, si chiede che il Consiglio Comunale voglia convalidare l'elezione del deducente, con ogni altro provvedimento consequenziale in ordine al concreto esercizio del proprio *ius ad officium*.

Allega la documentazione sopra indicata.

Ischia, 2 ottobre 2015

Con osservanza
(Arch. Ciro Cenatiempo)

Arch Ciro Cenatiempo
Via 1 traversa leonardo Mazzella 17/P
80077 - ISCHIA

ISCHIA AMBIENTE S.p.A.
03 APR 2012
1720
N. Prot.


Spett.le ISCHIA AMBIENTE S.P.A.
[Via Acquedotto, n.28
80077- ISCHIA

OGGETTO: Richiesta di permesso per motivi elettorali

Con la presente il sottoscritto CENATIEMPO CIRO, nato/ a ISCHIA, il 26.02.1966], residente in ISCHIA, VIA 1 TRAVERSA LEONARDO MAZZELLA 17/P, chiede di poter fruire di un permesso non retribuito nei dalla odierna e precisamente 3 aprile 2012 fino 8 maggio 2012 per svolgere la funzione di candidato consigliere comunale nelle prossime consultazioni elettorali previste nei giorni 6 7 maggio 2012 per le elezioni del consiglio Comunale di Ischia

Ai fini dell'utilizzo del permesso, e della giustificazione dell'assenza effettuata per l'espletamento della suddetta funzione, mi propongo di produrre tempestivamente idonea certificazione.

Ischia , 3 aprile 2012





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 5344/2013 Sent.
N. 80612/2011 R. G.
N. 3851/2013 Cron.
N. _____ REP.
Ischia, 27.2.2013

Il Giudice unico del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Manuela Montuori, all'udienza del 27-02-2013 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 80612/11 R.G. lavoro vertente

TRA

CENATIEMPO CIRO, rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv.to A. Iacono

RICORRENTE

CONTRO

ISCHIA AMBIENTE s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to N. Lauro

RESISTENTE

Avente ad **OGGETTO: nullità contratto a termine**

Sulle seguenti **CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa**

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso in atti il ricorrente esponeva:
che aveva lavorato alle dipendenze della convenuta con qualifica prima di quadro e, successivamente, di dirigente con mansioni di responsabile tecnico;
che l'assunzione era avvenuta con un primo contratto a termine del 18.7.2009 nel quale non veniva indicata la causa legittimante l'apposizione del termine e, successivamente, con un nuovo contratto a termine del 3.2.2011;
che anche il successivo contratto a termine era viziato;
che la figura del responsabile tecnico è essenziale all'interno della struttura aziendale.
Chiedeva, pertanto, venisse accertata l'illegittimità dell'apposizione del termine ai contratti di lavoro, venisse riconosciuta la conversione dello stesso in rapporto a tempo indeterminato a decorrere dalla data di prima assunzione. o in subordine, dalla data della seconda assunzione, con condanna della convenuta alla riammissione in servizio del ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato,

nonché al risarcimento dei danni ai sensi del comma 5 dell'art. 32 della legge 183/2010 da quantificarsi nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, vinte le spese con distrazione.

La Ischia Ambiente spa si costituiva osservando che i contratti a termini erano sempre stati stipulati nel rispetto della normativa vigente e che comunque ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 165/2001 non era applicabile la conversione del rapporto a tempo indeterminato,

All'odierna udienza le parti discutevano la causa che veniva decisa mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente si duole della mancanza di motivazione dei contratti a termine e chiede il riconoscimento della sussistenza di un unico contratto di lavoro a tempo indeterminato dalla prima assunzione.

Dagli atti emerge che in data 18 luglio 2009 venne effettivamente stipulato tra le parti un contratto a termine con decorrenza 20 luglio 2009 e scadenza il 19.01.2011 senza alcuna motivazione che giustificasse l'apposizione del termine; nel contratto de quo è prevista l'assunzione del Cenatiempo con mansioni di responsabile tecnico, per **ESIGENZE TECNICHE** ai sensi del D. Lgs 22.12.2000 n. 395. Tale contratto ricade chiaramente sotto il disposto del d.lgs. 368 2001 che all'articolo 1. comma 2. statuisce che *l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni che consentono l'apposizione del termine.*

In mancanza della indicazione delle ragioni dell'apposizione del termine deve pertanto dichiararsi la nullità della clausola del termine apposta al primo contratto con la conseguenza del riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 20.7.2009, data dalla quale decorrono gli effetti del primo dei contratti a termine.

La società convenuta ha invocato il disposto di cui all'art. 36 D.Lgs. 165/2001 secondo cui *In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.*

Ha, pertanto, eccepito che non sarebbe applicabile alcuna assunzione nei suoi confronti.

L'eccezione non può essere accolta: la norma infatti si riferisce alle pubbliche amministrazioni che hanno l'obbligo costituzionale di assumere tramite concorso e non può certo estendersi ad una s.p.a. quale la Ischia Ambiente (cfr. per riferimenti: Cass. 7-5-2008, n. 11161).

Va, pertanto, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 20 luglio 2009. Quanto alla disciplina economica si osserva che la dichiarazione di nullità della clausola del termine è una azione ordinaria di nullità, non soggetta alle previsioni dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, ma alla disciplina generale degli artt. 1418 e segg. cc.

Il contratto, come dice l'art. 32 comma 5 della recente legge 4 novembre 2010 n. 183 (in vigore dal 24 novembre 2010) " si converte" in contratto a tempo indeterminato. In casi del genere non spetta la retribuzione e ciò anche se il ricorrente avesse provveduto ad offrire la prestazione all'azienda determinando una situazione di mora accipiendi del datore di lavoro. Infatti l'art. 32 comma 7 della legge citata, applicabile al caso di specie, ha statuito la spettanza, in caso di conversione del contratto a tempo determinato, di una indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 l. 604/66 (ossia avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti). Nel caso di specie pare congruo fissare in 6 mensilità il risarcimento indicato, vista la media anzianità di servizio del ricorrente e le dimensioni dell'azienda, e ciò sulla base della retribuzione globale mensile da ultimo percepita, relativa all'inquadramento di quadro, liv. 8° del CCNL, settore Federambiente - Aziende Municipalizzate.

Gli accessori seguono il regime dell'art. 429 cpc.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della parte soccombente.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:

- a) Dichiarare la nullità del termine apposto al contratto del 18.7.2009 e successivi e per l'effetto accertare la intercorrenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 20.7.2009;
- b) ordina alla ISCHIA AMBIENTE spa in persona del legale rapp.p.t. di riammettere il ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato;
- c) condanna la convenuta in persona del legale rapp.p.t. a pagare al ricorrente a titolo di risarcimento del danno un importo pari a sei mensilità calcolate sulla base dell'ultima retribuzione globale mensile relativa all'inquadramento al livello 8° QUADRO CCNL Federambiente con rivalutazione monetaria ed interessi sul capitale rivalutato;
- d) condanna la società resistente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2000,00 oltre iva e cpa con distrazione in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi anticipatario.

Così deciso in Ischia il 27-2-2013

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE DISTACCATO DI ISCHIA DEPOSITO DI CANCELLERIA
IL 27 FEB 2013
IL CANCELLIERE C1 G. F. (Di M. Di M. Di M.)

Il Giudice

dot.ssa Manuela Montuori

ALLEGATO 3

Ischia 3-1.12.2010

Trasmessa via fax
al n.ro +39.081.981735

SPETT.LE
ISCHIA AMBIENTE SPA
IN PERS. DEL PRESIDENTE P.T.
SIG. LUCIANO BAZZOLI
VIA ACQUEDOTTO
80077 ISCHIA (NA)

Richiesta di parere trasmessa via fax
+39.081.981735 il 23.12.2010 alle 18:52

... gata, a mezzo della quale si è chiesto parere legale in
... di selezione e comunque di predisporre idoneo o avviso pub-
... tecnico e responsabile gestione trasporto c/ terzi, nel con-
... in ordine all'inquadramento della figura prevista
... della volontà del Cda di non assumere dipen-
... contratto di lavoro a tempo indeterminato,

si riferisce:

... conto della volontà del Cda di non assumere dipendenti su ordi-
... *tempo indeterminato* si suggerisce di inquadrare detta figura
... con le mansioni indicate nell'allegato bando e di assumerlo con
... indeterminato.

Assunzione e forma del contratto

... assunzione a termine dei dirigenti sono esclusi dal campo di applicazione
... 308/2001, salvo per quanto concerne le previsioni di cui agli articoli 6
... (non discriminazione) e 8 (inclusione nel novero dei dipendenti compabili
... di cui all'articolo 35 della legge 300/1970).

... del richiamato decreto legislativo consente l'assunzione a tempo de-
... purché risulti da atto scritto e sia di durata non superiore a 5 anni.

... può comunque recedere con preavviso trascorso un triennio.

Clausola di non concorrenza

... patto di non concorrenza, anche per una durata temporale successiva alla
... del contratto. Come richiesto dal disposto dall'art. 2125 cod. civ. il notaio

11:
Avv. Anselmo Marzella
non comporta la perdita di nullità, in forma scritta e prima della scadenza del rapporto.

Es... si estingue secondo la normativa... sempre la facoltà del dirigente di... se il termine è stato pattuito per... (2001).

senza preavviso di ciascuna delle parti per giu... (cod. civ.) prima della scadenza del termine.

applicano le norme limitatrici dei licenziamenti indi... 1966, n. 604, né le conseguenti previsioni di cui al... n. 300, sulla reintegrazione nel posto di lavoro in ca... fatto, salvo l'ipotesi in cui il licenziamento sia stato infmato... nel qual caso il dirigente ha diritto - ex art. 3, L. n. 108/1990 -


considerazione che il rapporto di lavoro del dirigente d'azienda (qualifi... in posizione di vertice nell'azienda quale "alter ego" del... natura spiccatamente fiduciaria e che ciò esclude la configurabilità del... del datore di lavoro, le Sezioni Unite della Corte di cassazione (sent... 25 maggio 1995), avevano ritenuto che al licenziamento del dirigente non si... le garanzie del contraddittorio previste dall'art. 7 della legge n. 300/1970 -... dei lavoratori - (preventiva contestazione dell'addebito e attribuzione di un... a difesa).

Tale esclusione trova la sua ragion d'essere nella speciale valenza che il vincolo fiduciario assume nei rapporti dirigenziali (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2006, n. 749).

Recentemente le Sezioni Unite della Corte di cassazione (sent. n. 7880 del 30 marzo 2007), hanno invece stabilito che le garanzie procedurali dettate dall'art. 7 della legge n. 300/1970 devono applicarsi anche nel caso di licenziamento del dirigente d'azienda, in quanto non rileva la collocazione che si ha all'interno dell'azienda. Questo trattamento vale sia quando il datore di lavoro addebiti al dirigente un comportamento negligente, sia quando alla base del recesso (del datore di lavoro) ci siano condotte che hanno fatto venire meno la fiducia nei rapporti con il dirigente. La mancata applicazione di dette garanzie ha quali conseguenze quelle previste nell'ipotesi di licenziamento privo di giustificazione.

Si allega bando di selezione riveduto alla luce delle considerazioni che precedono in tema di inquadramento e durata del rapporto.

Avv. Anselmo Marzella





Racc. a mano

18.07.2009
589

AL SIG. CENATIEMPO CIRO
VIA I TRAV.SA L.DO MAZZELLA, 17/P
80077 ISCHIA NA

Con la presente Le comunichiamo, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. N.368 del 2001 l'assunzione a tempo determinato alle nostre dipendenze in relazione allo svolgimento dell'attività di RESPONSABILE TECNICO GESTIONE ATTIVITA' DI TRASPORTO MERCI PER I SERVIZI per esigenze tecniche ai sensi del D.Lgs. 22/12/2000 n.395. Il rapporto avrà inizio il 18.07.09 e avrà termine il 19.01.2011 scaduto il quale esso si intenderà automaticamente risolto senza bisogno di preavviso né di ulteriori comunicazioni.

- a) Il rapporto sarà regolato dalle seguenti condizioni:
 - a) Ella sarà inquadrata nel 8 livello Quadro del C.C.N.L. FEDERAMBIENTE AZIENDE MUNICIPALIZZATE con mansioni di direttore tecnico o mansioni a queste equivalenti nell'ambito dell'attività per la quale è effettuata l'assunzione;
 - b) la sua retribuzione sarà quella prevista dal C.C.N.L.;
 - c) il suo luogo predominante di lavoro è presso la sede di ISCHIA Via ACQUEDOTTO n. 28, resta inteso che Ella dichiara sin d'ora la sua disponibilità a svolgere temporaneamente l'attività per la quale è effettuata l'assunzione anche in luoghi diversi da quello di assunzione e dalla sua originaria sede di lavoro ove le esigenze aziendali lo richiedano;
 - d) viene pattuito un periodo di prova di 6 mesi, l'assunzione diverrà definitiva solo al superamento di detto periodo fermo restando il termine di cui sopra.
- Per tutto quanto non espressamente previsto trova applicazione il C.C.N.L. di categoria. La preghiamo di restituirci copia della presente firmata per accettazione del suo contenuto. Distinti saluti.

Il lavoratore
arch. *[Signature]*
Cenatiempo

PER RICEVUTA
18 LUG. 2009

[Signature]



Il datore di lavoro
Il Presidente del CdA
arch. *[Signature]*
Silvano Arcamone

ISCHIA AMBIENTE S.p.A. Unico Azionista
Direzione e Coordinamento Comune d'Ischia
Sede Legale: Via Acquedotto n. 28 - 80077 ISCHIA (Napoli)
Registro Imprese di Napoli n. 07061930637 - Rev di Napoli n. 561543 - Capitale Sociale Euro 103.300,00
C.F. e P. IVA: 07061930637
tel. 081.903024 - 081.903849 fax 081.903026
E-mail: ischia.ambiente@iscali.it



Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di NAPOLI

Visura ordinaria societa' di capitale

ISCHIA AMBIENTE S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: ISCHIA (NA) VIA ACQUEDOTTO 28 cap 80070

Codice fiscale: 07061930637

Numero REA: NA - 561543

Indice del documento

Sede	3
Informazioni da statuto/atto costitutivo	3
Estremi di costituzione	3
Sistema di amministrazione e controllo	3
Oggetto sociale	3
Poteri	5
Altri riferimenti statutari	5
Capitale e strumenti finanziari	6
Soci e titolari di diritti su quote e azioni	7
Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 29/05/2011	7
Amministratori	7
Forma amministrativa adottata	7
Elenco amministratori	7
Elenco sindaci, membri degli organi di controllo	8
Titolari di altre cariche o qualifiche	10
Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	10
Trasferimenti di proprietà o godimento d'azienda	10
Attività, albi ruoli e licenze	11
Attività	11
Albi e ruoli	11
Aggiornamento impresa	12

Sede

Iscrizione REA Numero repertorio economico amministrativo (REA): 561543

Sede legale ISCHIA (NA)
VIA ACQUEDOTTO 28 cap 80070
Telefono: 081 903024

Partita Iva 07061930637

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Estremi di costituzione

Iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: 07061930637
del Registro delle Imprese di NAPOLI
Precedente numero di iscrizione: NA-1996-329119
Data iscrizione: 26/08/1996

Sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 26/08/1996

Informazioni costitutive Dato atto di costituzione: 06/07/1996

Sistema di amministrazione e controllo

Durata della società Data termine: 31/12/2020

Scadenza esercizi Scadenza primo esercizio: 31/12/1996
Scadenza esercizi successivi: 31/12

Sistema di amministrazione e controllo contabile Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE
Soggetto che esercita il controllo contabile: REVISORE CONTABILE

Forme amministrative **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** (in carica)

Oggetto sociale

Oggetto sociale LA SOCIETA' HA PER OGGETTO
LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' NEI SETTORI:
- RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI;
- RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI DI PROVIENENZA COMMERCIALE, ARTIGIANALE ED INDUSTRIALE;
- RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI INERTI;
- RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI TOSSICO - NOCIVI; SPAZZAMENTO MANUALE E MECCANICO DI STRADE IN GENERE E PIAZZE; MANUTENZIONE E PULIZIA DI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI, NONCHE' DI PIANTE ED ALBERI DELL'ARREDO URBANO;
- MANUTENZIONE E PULIZIA DI IMMOBILI ED AREE COMUNALI E DI ENTI PUBBLICI E

PRIVATI;

- ESPURGO DI POZZI NERI E DI RETI FOGNARIE;
- DISINFEZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEMOSCAZIONE;
- GESTIONE DELLE AREE ADIBITE A PARCHEGGIO VEICOLI;
- GESTIONE DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO E VALORIZZAZIONE DI RIFIUTI DI OGNI NATURA E SPECIE;
- RIPRISTINI E MANUTENZIONI STRADALI IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE;
- GESTIONE INTEGRALE DEGLI ARREDI URBANI, CHE INCIDONO SUGLI IMPIANTI PUBBLICITARI IVI COMPRESA LA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE;
- ATTIVITA' CONNESSE AI SERVIZI ENERGETICI: A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO: ACQUISTO, PRODUZIONE, TRASPORTO, TRATTAMENTO, STOCCAGGIO, MANIPOLAZIONE, DISTRIBUZIONE E CESSIONE DEL GAS ED ATTIVITA' COLLATERALI PER QUALSIASI USO DESTINATI, SALVE LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA;
- ACQUISTO, PRODUZIONE, TRASPORTO, TRASFORMAZIONE, DISTRIBUZIONE E CESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA, GEO TERMICA, ANCHE A MEZZO DI COGENERAZIONE E TELERISCALDAMENTO;
- SERVIZI DI CLIMATIZZAZIONE E DI RISCALDAMENTO, ANCHE CON ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEI MACCHINARI.
- BONIFICA DI AREE E SITI INQUINATI SIA IN TERRAFERMA CHE IN MARE;
- GESTIONE DI SERVIZI CIMITERIALI, IN PARTICOLARE, SERVIZI DI: GUARDIANIA E PULIZIA, ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE; ILLUMINAZIONE VOTIVA E NON;
- GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI, SERVIZI DI GUARDIANIA E PULIZIA, CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA MANUTENZIONE ORDINARIA, ILLUMINAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' LA SOCIETA' POTRA' ASSUMERE ED ESEGUIRE APPALTI PUBBLICI NONCHE' RICEVERE LA GESTIONE DEI SERVIZI IN AFFIDAMENTO DIRETTO "IN HOUSE" DA PARTE DEL COMUNE DI ISCHIA, LADDOVE CONSENTITO DALLA LEGGE ED IN QUANTO NE RICORRANO I PRESUPPOSTI E LE CONDIZIONI RICHIESTE SULLA BASE DELLA NORMATIVA NAZIONALE E DELL'UNIONE EUROPEA, E DUNQUE IN PARTICOLARE IN QUANTO L'ATTIVITA' SOCIALE, ANCHE MEDIANTE APOSITE CONVENZIONI SIA SOTTOPOSTA A CONTROLLO A TALI FINI PRESCRITTO DAL COMUNE DI ISCHIA MEDESIMO, CON L'OBBLIGO, IN TALI FATTISPECIE, PER L'ORGANO AMMINISTRATIVO DI UNIFORMARSI ALL'ATTIVITA' DI INDIRIZZO, PROGRAMMAZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ENTE CONTROLLANTE CONFORMEMENTE A QUANTO PRESCRITTO DALLE CONVENZIONI STESSE E DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA. LA SOCIETA' SVOLGERA', PREVALENTEMENTE LA PROPRIA ATTIVITA' A BENEFICIO DEL COMUNE DI ISCHIA.

I RAPPORTI TRA LA SOCIETA' E IL COMUNE DI ISCHIA SARANNO REGOLATI DA APOSITA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEI SUDETTI SERVIZI DELIBERATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI ED IMMOBILIARI CONNESSE ALLE ATTIVITA' PRINCIPALI IVI COMPRESI L'ACQUISTO, LA VENDITA E LA PERMUTA DI BENI IMMOBILI E LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE ANCHE FINANZIARIA. LA SOCIETA' POTRA' OTTENERE MUTUI E FINANZIAMENTI CONCEDENDO GARANZIE REALI E/O PERSONALI, NONCHE' ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE, SOCIETA' E CONSORZI LA CUI ATTIVITA' SIA ANALOGA, AFFINE O CONNESSA CON LA PROPRIA, MA SEMPRE CHE NON NE RISULTI MODIFICATO L'OGGETTO SOCIALE E COMUNQUE COME ATTIVITA' NON PREVALENTE, MA ESCLUSIVAMENTE ACCESSORIA E STRUMENTALE AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, NE' RIVOLTA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DETTATE IN MATERIA DEL DECRETO LEGISLATIVO 385/93 E CON ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' DI CUI AL DLGS. 58/98. PER IL CONSEGUIMENTO DEL SUO OGGETTO, LA SOCIETA' POTRA' AVVALERSI DI TUTTE LE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLE NORME VIGENTI E FUTURE NAZIONALI, REGIONALI E COMUNITARIE.

Poteri

Poteri da statuto o da patti sociali

TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SPETTANO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LA FIRMA SOCIALE E LA RAPPRESENTANZA LEGALE SPETTANO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. LA GESTIONE DELL'IMPRESA SPETTA ESCLUSIVAMENTE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO, IL QUALE COMPIE LE OPERAZIONI NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, FERMA RESTANDO LA NECESSITA' DI SPECIFICA AUTORIZZAZIONE NEI CASI RICHIESTI DALLA LEGGE O DAL PRESENTE ARTICOLO.

SONO ATTRIBUITE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO LE SEGUENTI COMPETENZE:

- LA DELIBERA DI FUSIONE NEI CASI DI CUI AGLI ARTICOLI 2505, 2505-BIS, 2506-TER ULTIMO COMMA C.C.;
- L'ISTITUZIONE E SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE;
- L'INDICAZIONE DI QUALI AMMINISTRATORI ABBIANO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' ;
- LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO;
- L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE A DISPOSIZIONI NORMATIVE;
- IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE IN ALTRO COMUNE DEL TERRITORIO NAZIONALE;
- LA RIDUZIONE DEL CAPITALE QUALORA RISULTI PERDUTO OLTRE UN TERZO DEL CAPITALE SOCIALE E LA SOCIETA' ABBA EMESSO AZIONI SENZA VALORE NOMINALE;
- L'EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO NON CONVERTIBILE;
- LA COSTITUZIONE DI UN PATRIMONIO DESTINATO AD UNO SPECIFICO AFFARE. FERMI I DIVIETI DI CUI ALL'ART.2372 C.C., I SOCI POSSONO PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE ANCHE MEDIANTE DELEGATI. ESSI DEVONO DIMOSTRARE LA PROPRIA LEGITTIMAZIONE MEDIANTE DOCUMENTO SCRITTO. LA SOCIETA' ACQUISISCE LA DELEGA AGLI ATTI SOCIALI.

LA DELEGA PUO' ESSERE RILASCIATA ANCHE PER PIU' ASSEMBLEE; NON PUO' ESSERE RILASCIATA CON IL NOME DEL DELEGATO IN BIANCO ED E' SEMPRE REVOCABILE, NONOSTANT E

OGNI PATTO CONTRARIO. IL RAPPRESENTANTE PUO' FARSI SOSTITUIRE SOLO DA CHI SIA ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA DELEGA.

SE IL SOCIO HA CONFERITO LA DELEGA AD UN ENTE GIURIDICO, IL LEGALE RAPPRESENTANTE DI QUESTO RAPPRESENTA IL SOCIO IN ASSEMBLEA. IN ALTERNATIVA L' ENTE GIURIDICO PUO' DELEGARE UN SUO DIPENDENTE O COLLABORATORE, ANCHE SE CIO' NON SIA ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLA DELEGA.

Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

GLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO, DEDOTTO ALMENO IL 5% (CINQUE PER CENTO) DA DESTINARE A RISERVA LEGALE FINO A CHE QUESTA NON ABBA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE, VERRANNO RIPARTITI TRA I SOCI IN MISURA PROPORZIONALE ALLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA DA CIASCUNO POSSEDUTA, SALVO CHE L'ASSEMBLEA NON DELIBERI ULTERIORI ACCANTONAMENTI A FONDI DI RISERVA STRAORDINARIA.

Altri riferimenti statutari

Clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

SOCIETA' SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO SECONDO LE RISULTANZE DELL'APPOSITA SEZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI CUI ALL'ARTICOLO 2497 BIS DEL CODICE CIVILE.

SOCIETA' NON PIU' SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO SECONDO LE RISULTANZE DELL'APPOSITA SEZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI CUI ALL'ARTICOLO 2497 BIS DEL CODICE CIVILE.

SOCIETA' SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO SECONDO LE RISULTANZE DELL'APPOSITA SEZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI CUI ALL'ARTICOLO 2497 BIS DEL CODICE CIVILE.

Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale In EURO

Deliberato: 120.000,00

Sottoscritto: 120.000,00

Versato: 120.000,00

Conferimenti in DENARO

Azioni Numero azioni: 12.000

Valore: 10,00 EURO

Strumenti finanziari
previsti dallo statuto

Azioni ordinarie:

RICORRENDO I PRESUPPOSTI DI CUI ALL'ART. 2355 BIS C.C. ESPRESSAMENTE STABILITO IL DIVIETO DI TRASFERIMENTO DI AZIONI PER UN TEMPO DI 5 (CINQUE) ANNI E QUINDI SINO AL 18 (DICIOOTTO) FEBBRAIO 2012 (DUEMILADODICI), PER IL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI E DEI DIRITTI SULLE STESSE PER ATTO TRA VIVI A TITOLO ONEROSO, IVI COMPRESA LA PERMUTA, OCCORRER IL PREVENTIVO MERO GRADIMENTO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA, ALL'UOPO CONVOCATA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO. IL SOCIO CHE INTENDA CEDERE LE PROPRIE AZIONI O COSTITUIRE DIRITTI REALI SULLE MEDESIME DOVR PERTANTO DARNE COMUNICAZIONE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIET CON LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, INDICANDO LA PERSONA DEL CESSIONARIO, IL CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE E COMUNQUE I TERMINI E LE MODALIT DELL'ATTO DISPOSITIVO CHE INTENDA COMPIERE. IL GRADIMENTO SI INTENDER CONCESSO QUALORA ENTRO TRENTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA PREDETTA COMUNICAZIONE NON PERVENGA AL SOCIO A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, IL RIFIUTO DELL'ASSEMBLEA. IL GRADIMENTO PREVISTO DAL PRESENTE ARTICOLO NON OCCORRE NEL CASO DI TRASFERIMENTO A FAVORE DI ALTRI SOCI. AL SOCIO SPETTA IL DIRITTO DI RECESSO DALLA SOCIET IN CONFORMIT A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 2355-BIS COD.CIV.

Obbligazioni:

LA SOCIETA' PUO' EMETTERE OBBLIGAZIONI CON DELIBERA ASSUNTA AI SENSI DELL ARTICOLO 30 DEL PRESENTE STATUTO (CON VERBALE REDATTO DA UN NOTAIO) E OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI CON DELIBERA ASSUNTA AI SENSI DELL ARTICOLO 15 DEL PRESENTE STATUTO.

2 LA SOCIETA' PUO' EMETTERE OBBLIGAZIONI AL PORTATORE O NOMINATIVE PER SOMME COMPLESSIVAMENTE NON ECCEDENTI IL DOPPIO DEL CAPITALE SOCIALE, DELLA RISERVA LEGALE E DELLE RISERVE DISPONIBILI RISULTANTI DALL ULTIMO BILANCIO APPROVATO.
3 LA SOCIET NON PU RIDURRE IL CAPITALE SOCIALE O DISTRIBUIRE RISERVE SE NON VENGONO RISPETTATI I LIMITI SOPRA PREVISTI PER LE OBBLIGAZIONI IN CIRCOLAZIONE.
4 NEL CASO DI RIDUZIONE DELLE RISERVE E DEL CAPITALE PER PERDITE NON POSSONO ESSERE DISTRIBUITI UTILI FINO AL RIPRISTINO DEI LIMITI SOPRA PREVISTI PER LE OBBLIGAZIONI IN CIRCOLAZIONE.

Obbligazioni convertibili:

L EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI DELIBERATA DALL ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI LA QUALE PU DELEGARE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE I POTERI NECESSARI PER L EMISSIONE DETERMINANDONE I LIMITI E LE MODALIT DI ESERCIZIO.

6 LE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI DEVONO ESSERE NOMINATIVE E DEVONO INDICARE IL RAPPORTO DI CAMBIO E LE MODALIT DI CONVERSIONE.

7 LA DISCIPLINA DELLE OBBLIGAZIONI SI APPLICA ANCHE AGLI STRUMENTI FINANZIARI COMUNQUE DENOMINATI CHE CONDIZIONANO I TEMPI E L ENTIT DEL RIMBORSO DEL CAPITALE ALL ANDAMENTO ECONOMICO DELLA SOCIET .

8 PER TUTTO QUANTO NON PREVISTO SI RICHIAMANO ESPRESSAMENTE LE DISPOSIZIONI DELLA SEZIONE VII C.C..

Soci e titolari di diritti su quote e azioni

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 29/05/2011

Pratica con atto del
30/04/2011

Data deposito: 29/05/2011

Data protocollo: 29/05/2011

Numero protocollo: NA-2011-63939

L'impresa ha depositato, insieme al bilancio, dichiarazione che l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni e quote sociali alla data dell'atto non è variato rispetto all'ultimo depositato

Capitale sociale Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 120.000,00 EURO

PROPRIETA' Quota composta da: 12.000 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 120.000,00 EURO
COMUN DI ISCHIA
Codice fiscale: 00643280639
Tipo di diritto: PROPRIETA'

Amministratori

Forma amministrativa adottata

**CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE**

Numero amministratori in carica: 3

Data fine carica: 31/12/2008

Elenco amministratori

**PRESIDENTE
CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE**

DI MEGLIO GIOVAN GIUSEPPE

Rappresentante dell'impresa

Nato a BARANO D'ISCHIA (NA) il 09/09/1965

Codice fiscale: DMGGNG65P09A617N

Domicilio: BARANO D'ISCHIA (NA) VIA BELVEDERE 31 cap 80070

Cariche e poteri

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 15/06/2011

Data iscrizione: 15/07/2011

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

Data presentazione carica: 17/06/2011

CONSIGLIERE **ARCAMONE GENNARO**

Rappresentante dell'impresa

Nato a ISCHIA (NA) il 21/01/1973

Codice fiscale: RCMGNR73A21E329Y

Residenza: ISCHIA (NA) VIA N. CARTAROMANA 25 cap 80077

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 15/06/2011
Data iscrizione: 09/09/2009
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data presentazione carica: 17/06/2011

CONSIGLIERE **DI MEGLIO GIOVANNI**

Rappresentante dell'impresa

Nato a ISCHIA (NA) il 26/10/1974

Codice fiscale: DMGGNN74R26E329X

Residenza: ISCHIA (NA) VIA M. MAZZELLA 97 cap 80077

Cariche e poteri **CONSIGLIERE** nominato con atto del 17/06/2011
Data iscrizione: 25/02/2010
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data presentazione carica: 17/06/2011

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

**PRESIDENTE DEL
COLLEGIO SINDACALE** **DI SARNO PAOLO**

Nato a SAN GIORGIO A CREMANO (NA) il 15/08/1963

Codice fiscale: DSRPLA63M15H892M

Residenza: CASAMICCIOLA TERME (NA) RAMPE PARADISIELLO 14 cap 80074

Cariche e poteri **PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE** nominato con atto del 03/07/2009
Data iscrizione: 25/02/2010
Durata in carica: 3 ANNI
Data presentazione carica: 13/02/2010

SINDACO EFFETTIVO **ABBANDONATO ANTONINO**

Nato a ISCHIA (NA) il 23/11/1970

Codice fiscale: BBNNNN70S23E329J

Residenza: ISCHIA (NA) VIA ROMA 84 cap 80070

Cariche e poteri **SINDACO EFFETTIVO** nominato con atto del 03/07/2009
Data iscrizione: 25/02/2010
Durata in carica: 3 ANNI
Data presentazione carica: 13/02/2010

SINDACO EFFETTIVO **ESPOSITO ANTONIO**
Nato a GEELONG VIC AUSTRALIA il 06/08/1959
Codice fiscale: SPSNTN59M06Z700V
Cittadinanza ITALIA
Residenza: ISCHIA (NA) VIA VINCENZO GEMITO SN cap 80077

Cariche e poteri **SINDACO EFFETTIVO** nominato con atto del 03/07/2009
Data iscrizione: 25/02/2010
Poteri
POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI
SINDACO EFFETTIVO
CARICA MAI ACCETTATA.

SINDACO SUPLENTE **DI MEGLIO VINCENZO**
Nato a ISCHIA (NA) il 29/07/1969
Codice fiscale: DMGVCN69L29E329C
Residenza: ISCHIA (NA) VIA NUOVA DEI CONTI cap 80070

Cariche e poteri **SINDACO SUPLENTE** nominato con atto del 03/07/2009
Durata in carica: 3 ANNI
Data presentazione carica: 13/02/2010

Abilitazioni professionali ISCRITTO NEL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI CON PROVVEDIMENTO DEL 15 OTTOBRE 1999 PUBBLICATO SULLA G.U. IV SERIE SPECIALE N. 87 DEL 2-11-1999

SINDACO SUPLENTE **SAURINO PASQUALE**
Nato a ISCHIA (NA) il 03/01/1967
Codice fiscale: SRNPQL67A03E329P
Residenza: ISCHIA (NA) VIA ROMA 24 cap 80077

Cariche e poteri **SINDACO SUPLENTE** nominato con atto del 03/07/2009
Data iscrizione: 25/02/2010
Durata in carica: 3 ANNI
Data presentazione carica: 13/02/2010

REVISORE DEI CONTI **D'AMBRA CHRISTOPH**
Nato a FORIO (NA) il 29/06/1969
Codice fiscale: DMBCRS69H29E329P
Domicilio: FORIO (NA) VIA CIMMENTO ROSSO 33 cap 80075

Cariche e poteri **REVISORE DEI CONTI** nominato con atto del 29/09/2010
Data iscrizione: 08/11/2010
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012
Data presentazione carica: 27/10/2010

Titolari di altre cariche o qualifiche

SOCIO UNICO **COMUNE DI ISCHIA**
Codice fiscale 00643280639
Sede ISCHIA (NA)
VIA IASOLINO 1 cap 80070 SEDE MUNICIPALE

Cariche e poteri **SOCIO UNICO**
Iscritto nel libro dei soci dal 10/10/2001

RESPONSABILE TECNICO **CENATIEMPO CIRO**
Nato a ISCHIA (NA) il 26/02/1966
Codice fiscale: CNTCRI66B26E329S
Residenza ISCHIA (NA)
I TRAV. LEONARDO MAZZELLA 17/P cap 80077

Cariche e poteri **RESPONSABILE TECNICO**
Nominato il 10/09/2007
Durata in carica: A TEMPO INDETERMINATO

Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

Trasferimenti di proprietà o godimento d'azienda

COMPRAVENDITA Data atto: 03/11/2005
Data deposito: 24/11/2005
Data protocollo: 25/11/2005
Numero protocollo: NA-2005-111506
Notaio: ARTURO ANTONIO PASQUALE
Numero repertorio: 59452

Cedente
ISCHIA AMBIENTE S.P.A.
Codice fiscale: 07061930637

Cessionario
ISCHIA RISORSA MARE S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE
Codice fiscale: 04842601215
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **ISCHIA RISORSA MARE SRL**

Attività, albi ruoli e licenze

Attività

Inizio attività
(informazione storica)

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 24/06/1997

Attività esercitata nella
sede legale

RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E SERVIZI AFFINI, NONCHE' DAL
31.07.1997 ANCHE AUTOTRASPORTO DI COSE CONTO TERZI, NONCHE' DAL 04/07/2000
ORMEGGIO E DISORMEGGIO NATANTI ED ALTRI SERVIZI PER LA NAUTICA DA DIPORTO.

Classificazione ATECORI
2007 della descrizione
attività (informazione di
sola natura statistica)

Codice: 38 - ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI;
RECUPERO DEI MATERIALI

Importanza: P - primaria Registro Imprese
Data inizio: 24/06/1997

Codice: 49.41 - Trasporto di merci su strada
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 31/07/1997

Codice: 52.22.09 - Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 04/07/2000

Classificazione ATECORI
2002 della descrizione
attività (informazione di
sola natura statistica)

Codice: 90.02 - Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
Importanza: P - primaria Registro Imprese
Data inizio: 24/06/1997

Codice: 60.24 - Trasporti di merci su strada
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 31/07/1997

Codice: 63.22 - Altre attività connesse ai trasporti per vie d'acqua
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 04/07/2000

Addetti
(informazione di sola
natura statistica)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2011

(Dati rilevati al 30/06/2011)

	I trimestre	II trimestre	Valore medio
Dipendenti:	84	84	84
Indipendenti:	0	0	0
Totale:	84	84	84

Albi e ruoli

Albo autotrasportatori

Numero: 6609699

Provincia: NA

Data: 01/09/1997

Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo: 20/06/2011

Prot.n. 3874Ischia 25 LUG. 2014

Al Sig. Arch. Ciro CENATIEMPO

Al Sig. Alberto CENATIEMPO

Al Sig. Giovanni LANGELLA

Al Sig. Sergio SICILIANO

c. p.c. Ai Sigg.ri DIPENDENTI

IL LIQUIDATORE

A parziale rettifica e variazione degli Ordini di Servizio prot.lli nn. 3527 del 09.07.2014 - 3576 - 3577 del 10.07.2014 si dispone quanto segue:

- 1) A far data da oggi, tutte le attività di indirizzo e pianificazione, relativamente alle aree funzionali, fanno capo allo scrivente Liquidatore che assume le funzioni di coordinamento e controllo delle stesse;
- 2) Tutte le singole forniture, prestazioni e servizi, comprensivi di permessi, straordinari e/o reperibilità e/o ferie del personale assegnato alle singole aree, dovranno essere preventivamente autorizzate dallo scrivente Liquidatore;
- 3) Il servizio settimanale, prima di essere formalmente disposto ai singoli dipendenti, dovrà essere approvato ed autorizzato dallo scrivente Liquidatore;
- 4) Ogni documento con valenza esterna all'Azienda dovrà necessariamente essere firmato dallo scrivente Liquidatore.

I compiti affidati ai Sigg. A. Cenatiempo, G. Langella e S. Siciliano restano invariati così come dai citati Ordini di Servizio.

Restano invariate le attrezzature affidate alle singole aree.

Il personale dipendente è distribuito nelle singole aree così come segue:

ISCHIA AMBIENTE S.p.A. in liquidazione

Direzione e Coordinamento Comune d'Ischia

Sede Legale - Via Morillon n. 92 - 80077 ISCHIA (Napoli)

Ripartizione di Napoli n. 8736/147837 - RCU di Napoli n. 921943 - Capitale Sociale Euro 100.000,00

C.F. e P. IVA: 07061930637

tel. 081 903024 - fax: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com

Ischia

LAREA

Mantenimento Verde Pubblico - Impianti comunali - Immobili e strade comunali - Servizi Cimiteriali

1) LANGELLA Giovanni	Liv. 6 ^a Resp. Attività di Controllo e della Organizzazione Tecnico/Amm.va Dell'Area affidata
----------------------	---

2) DIMICILIO Margherita	Liv. 3 Addetta attività amm.va
-------------------------	-----------------------------------

Servizio di Manutenzione Impianti Comunali - Immobili e Strade Comunali

1) FRANI Antonio	Liv. 2 ^a
2) SCOTTI Michele	Liv. 2 ^a
3) PILATO Rosario	Liv. 2 ^a

Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico

1) AIELLO Antonio	Liv. 2 ^a
2) BUCCANFUSO Mario	Liv. 2 ^a
3) COLICCHIO Antonio	Liv. 2 ^a
4) FERRANDINO Silvestro	Liv. 2 ^a
5) MIRABELLA Salvatore	Liv. 2 ^a
6) MAZZELLA Vincenzo	Liv. 2 ^a
7) NAPOLFONE Cristoforo	Liv. 2 ^a
8) SASSO Luigi	Liv. 2 ^a
9) SCIALA Salvatore	Liv. 2 ^a
10) TRANI Francesco	Liv. 2 ^a

Servizi Cimiteriali

1) MIGLIACCIO Salvatore	Liv. 4 ^a
2) SASSO Ciro	Liv. 2 ^a

ISCHIA AMBIENTE S.p.A. in liquidazione

Direzione e Coordinamento Comune d'Ischia
 Sede Legale Via Morgani n. 92 - 80077 ISCHIA (Napoli)
 Registro Imprese di Napoli n. 107180671 - Partita IVA n. 07061930637 - Capitale Sociale Euro 100.000.000
 C.F. P.P. IVA - 07061930637
 Tel. 081 903024 - fax: 081 903026
 E-mail: ischiambiente@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com

Ischia

II AREA - Sub A

Servizio pulizia spiagge libere - Servizio conferimento RSI presso impianti di smaltimento e recupero e riciclo - Area di Compattazione/Arca Ecologica - Servizio di raccolta RSU e RD

1) CENATI MPO Alberto	Liv. 6° Resp. Attività di Controllo ed dell'Organizzazione Tecnico/Anim.vu della area affidata
2) LUCIBELLO Andrea	Liv. 5° Responsabile Centro di raccolta
3) VESCE Gianpaolo	Liv. 3° Add. Amm.vo centro di Raccolta

Servizio di conferimento - Raccolta - Impianto di Compattazione / Arca Ecologica

4) ARCURI Antonio	Liv. 4°
5) BUONO Duorio	Liv. 4°
6) GIACCA Pasquale	Liv. 4°
7) IACONO Mario	Liv. 4°
8) MAZZELLA Filippo	Liv. 4°
9) MAZZELLA Salvatore	Liv. 4°
10) MONACO Luigi	Liv. 4°
11) PALALANO Biagio	Liv. 4°
12) SCOTTI Antonio	Liv. 4°
13) VILLANI Italo	Liv. 4°

Servizio di Raccolta porta a porta RSU e RD

1) BARBIERI Raffaele	Liv. 3°
2) IMPAGLIAZZO Salvatore	Liv. 3°
3) LAURO Emilio	Liv. 3°
4) LIONETTI Mario	Liv. 3°
5) MICLIACCIO Mario	Liv. 3°
6) COZZOLINO Nicola	Liv. 2°
7) D'ACUNTO Mario	Liv. 2°
8) DI IORIO Vito	Liv. 2°
9) MICLIACCIO Ugo	Liv. 2°

ISCHIA AMBIENTE S.p.A. in liquidazione

Direzione e Coordinamento Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Morgagni n. 92 - 80077 ISCHIA (Napoli)

Reg. Imp. n. 110/85/86 - Risc. di Napoli n. 301543 - Capitale Sociale Lit. 100.000.000

C.F. e P. IVA: 07061930637

tel. 081 903024 - fax 081 903026

E-mail: info@ischiambiante.it - Internet: www.ischiambiante.com



10) MARIUCCI Francesco	Liv. 2°
11) PALICCI Giuseppe	Liv. 2°
12) PINELLI Giovanni	Liv. 2°
13) SANGERMANO Ciro	Liv. 2°
14) SCHIANO' Giovanni	Liv. 2°
15) TRANO' Giuseppe	Liv. 2°
16) DI TORO' Giorgio	Liv. 2°
17) DI LITA' Michela	Liv. 2°
18) LICCARDO Salvatore	Liv. 2°
19) MONACO Aniello	Liv. 2°
20) VUOLO' Giorgio	Liv. 2°

- Magazzino -

1) ANNUNZIATA Dario	Liv. 4°
---------------------	---------

- Area impianto compattazione - Area Ecologica - Centro di Raccolta -

1) CAISE Pietro	Liv. 2°
2) CASTALDO Aniello	Liv. 2°



- Pulizie spiagge libere -

1) MASTROPASQUA Umberto	Liv. 2°
2) FERRANDINO Filippo	Liv. 2°

Ufficio Amministrativo di Area -

1) DI MEGLIO Massimo	Liv. 5° Resp. dell'ufficio procedure SISTRI - Flussi ecc.
2) SASSO Luciano	Liv. 5° Resp. dell'ufficio Risorse Umane Protocollo
3) BARBATO Ciro	Liv. 3° Addetto amministrativo
4) MAZZELLA Salvatore	Liv. 3° Addetto amministrativo



ISCHIA AMBIENTE S.p.A. in liquidazione

Direzione e Coordinamento Comune d'Ischia
 Sede Legale: Via Morraioni n. 92 - 80077 ISCHIA (Napoli)
 Registro Imprese n. 14069/07000001077 - Registro Napoli n. 631837 - Capitale Sociale Euro 131.302.000
 C.I. e P. IVA: 07061930637
 tel. 081 903024 - fax: 081 903026
 E-mail: info@ischiaambiente.it Internet: www.ischiaambiente.com



II AREA - Sub B

Servizio di raccolta cartoni - Servizio Raccolta oraria - raccolta RSU su zone Z.II.
Spazzamento manuale ed meccanizzato

1) SICILIANO Sergio	Liv. 6° Resp. Attività di Controllo e dell'Organizzazione tecnico/Amm Va dell'area affidata
2) MATRONI Pietro	Liv. 4° Capo squadra
3) DI MASSA Rocco	Liv. 4° Capo squadra

Servizio di raccolta cartoni

1) D'AMBRA Marco	Liv. 2°
2) ESPOSITO Ercio	Liv. 3°
3) MIGLIACCIU Antonio	Liv. 3°
4) MAZZELLA Domenico	Liv. 2°

Servizio di Raccolta Oraria e RSU su Z.II.

1) AGNISI Pietro Paolo	Liv. 3°
2) DI SCALIA Gemato	Liv. 3°
3) DEBENARDO Siro	Liv. 2°
4) FERRANDINO Ciro	Liv. 3°
5) MORMI E Antonio	Liv. 2°

Spazzamento Meccanizzato e manuale

1) ALBANO Vincenzo	Liv. 3°
2) ANGELINO Bernardo	Liv. 2°
3) BUCINO Camillo	Liv. 2°
4) D'AMBRA Carmine	Liv. 2°
5) DI ANGELIS Giacinto	Liv. 2°
6) DI COSTANZO Giorgio	Liv. 2°
7) PALMIRO Nicola	Liv. 2°

ISCHIA AMBIENTE S.p.A. in liquidazione

Direzione e Coordinamento Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Morgiano n. 92 - 80077 ISCHIA (Napoli)

ISCHIA AMBIENTE S.p.A. - P.IVA n. 07061930637 - Registro Imprese n. 591545 - Capitale Sociale Euro 100.000,00

C.F. e P. IVA 07061930637

tel. 081 903074 - fax 081 903026

E-mail: info@ischiambiante.it - Internet: www.ischiambiante.com



8) PERSA Valantina	Liv. 2°
9) TERZOLINGI Giuseppe	Liv. 2°
10) IRANI Maria	Liv. 2°

La presente Dispunzione in Servizio annulla quelle precedenti che dovessero contrastare con la stessa



Vittore Sirabella

26.07.14
/s/

26.07.2014

26.07.14 0025 N. 30

26.07.14

ISCHIA AMBIENTE S.p.A. in liquidazione

Direzione e Coordinamento Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Mergini n. 92 - 80077 ISCHIA (Napoli)

Numero di Registro Imprese n. 07061930637 - Istan di Napoli n. 501543 - Capitale Sociale Euro 103.000,00

C.F. e P. IVA 07061930637

tel. 081 903024 - fax 081 903026

E-mail: info@ischiambiante.it Internet: www.ischiambiante.com



Alla cortese attenzione del

Sindaco

Su espressa richiesta dell'Amministrazione e dopo una verifica strettamente documentale si esprime il seguente parere in merito all'iter per la dichiarazione di decadenza ai sensi dell'art. 69 del D.lgs 267/2000

Premesso che con Delibera n. 54 dell'11.09.2015 il Consiglio Comunale ha dato atto che a carico dell'arch. Ciro Cenatiempo sussistevano già al momento della presentazione della candidatura alla carica di Consigliere Comunale, le cause di ineleggibilità previste dai commi 10 e 11 dell'art. 60 del D.lgs 267/00 e conseguentemente ai sensi dell'articolo 69 del D.Lgs 267/00 si è assegnato all'interessato il termine di 10 giorni esclusivamente per formulare eventuali osservazioni.

Viste le osservazioni prodotte dal Consigliere arch. Ciro Cenatiempo con nota del 02.10.2015 acquisita al prot. al numero 25547 avente ad oggetto *." delibera di C.C. dell'11.09.2015 n. 54 pubblicata all'Albo Pretorio il 23.09.2015 e notificata in pari data all'arch. Ciro Cenatiempo; Osservazioni ex art.69 comma 2 del D.Lgs 267/00"*

Effettuata una verifica strettamente documentale si esprimono le seguenti considerazioni:

1) Con il primo motivo di cui alla nota 25547 del 02.10.2015 l'arch. Cenatiempo, aspirante alla convalida, osserva che sarebbero improduttive di effetti nei suoi confronti le contestate cause di ineleggibilità di cui ai numeri 10 e 11 dell'art.60 del Dlgs 267/00 in quanto l'art.60 comma 3 del D.lgs 267/00 prevede che *" Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature"*. Produce a sostegno, istanza di permesso non retribuito per motivi elettorali da lui prodotta presso la sede della Società Ischia Ambiente in data 03.04.2012, ovvero entro il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Contra: All'uopo occorre rilevare che l'aspirante alla convalida omette di considerare le tassative previsioni del comma 5 dell'art. 60 che testualmente stabilisce *" La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione"*.



L'istanza di collocamento in permesso non retribuito per motivi elettorali è stata prodotta dall'interessato in data 03.04.2012 e - da quanto emerso dalla verifica documentale - mai riscontrata dalla società con la conseguenza che l'istante potesse considerarsi in "*permesso non retribuito*" per motivi elettorali solo a far data dall' 08 Aprile 2015 ossia ben cinque giorni dopo il giorno fissato per la presentazione delle candidature con conseguente sussistenza alla data del 03.04.2012 della causa di ineleggibilità di cui ai numeri 10 e 11 dell'art.60 D.lgs 267/00 per la mancata rimozione della stessa .

Fermo tale assorbente rilievo circa la produzione fuori termine della istanza di collocamento in "*permesso non retribuito*" del 03.04.2012, rilievo insanabile attesa la tassatività del termine stabilito al comma 5 del richiamato art.60 del D.lgs 267/00 l'istruttoria procedimentale e le acquisizioni documentali disposte presso la Società partecipata, hanno consentito di accertare che alla data del 03.04.2012 l'architetto Cenatiempo [che dal 03.02.2011 ha ricoperto l'incarico di Dirigente giusto contratto di lavoro a tempo determinato per dirigente d'azienda CONFETRA e successive proroghe deliberate dal C.d.A in data 19.11.2011 e in data 13.07.2012 con potere di organizzazione o coordinamento del personale della Società Ischia Ambiente s.p.a. società in house a partecipazione totalitaria del Comune di Ischia], ha continuato a svolgere effettivamente tali funzioni di coordinamento ed organizzazione anche successivamente alla data del 03.04.2015, sottoscrivendo ordini di acquisto, controfirmando ed autorizzando le ferie al personale dipendente nel periodo compreso fra il 04 Maggio e il 07 Maggio 2012 e coordinando le attività della società. All'uopo risulta evidente che alla istanza di collocazione in permesso non retribuito non si sia affatto accompagnata la effettiva cessazione delle funzioni. E' altresì necessario evidenziare che alla data della proposizione della domanda di permesso non retribuito il dipendente non poteva vantare alcun diritto alla aspettativa espressamente esclusa dal comma 8 dell'articolo 60 dello stesso D.Lgs 267/00 che statuisce " Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato, a nulla rilevando la successiva pronuncia del tribunale di Napoli Sezione Distacca di Ischia non ancora intervenuta alla data di proposizione della istanza di permesso non retribuita ed in ogni caso relativa a rapporto di lavoro diverso dall'incarico di Dirigente a tempo determinato assunto nelle more dall'architetto Cenatiempo.

Sempre con i motivi sub1 delle osservazioni presentate con nota 25547 del 02.10.2015, osserva il consigliere aspirante alla convalida, che il Tribunale di Napoli Sezione Distaccata di Ischia con sentenza 5314/2013 avrebbe accertato e dichiarato che il precedente rapporto di lavoro instaurato con la Società a partire dal 18.07.2009 doveva ritenersi a tempo indeterminato dovendo ritenersi come non apposto il termine illegittimamente inserito nel medesimo contratto successivamente prorogato.

La circostanza è pacifica.

Il Consigliere aspirante alla convalida omette tuttavia di considerare che la richiamata sentenza ha stabilito esclusivamente la natura a tempo indeterminato del preesistente

rapporto di lavoro instaurato con la società a far data dal 18.07.2009, secondo il principio processual-civilistico della "corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato" ma non ha affatto statuito - né avrebbe potuto statuire - che il dipendente arch. Cenatiempo già Quadro 8^a Livello della Società Ischia Ambiente s.p.a. non abbia sottoscritto successivamente e cioè in data 03.02.2011 contratto di lavoro a tempo determinato per Dirigente d'azienda CONFETRA successivamente prorogato con deliberazioni dal C.d.A in data 19.11.2011 e in data 13.07.2012, con potere di organizzazione o coordinamento del personale della Società Ischia Ambiente s.p.a, funzioni che lo stesso arch. Cenatiempo ha concretamente ed effettivamente esercitato come emerge documentalmente in via esemplificativa e non esaustiva dalle note prot.1374 del 12 marzo 2012 contenente Ordine di servizio e disposizioni per le ferie del personale sottoscritto da "Il Direttore arch. *Ciro Cenatiempo*", prot.2427 del 18 Maggio 2012 contenente Ordine di servizio- disposizioni al Responsabile della III Area sottoscritto "Il Direttore arch. *Ciro Cenatiempo*, prot. 2436 del 21 Maggio 2012 contenente Disposizione di servizio al Responsabile Manutenzione della società sottoscritto dal "Il Direttore arch. *Ciro Cenatiempo*", prot.2437 del 21 Maggio 2012 indirizzato ai Responsabili dei rispettivi Servizi Langella e Siciliano contenente Disposizione di Servizio sottoscritta da "Il Direttore Arch. *Ciro Cenatiempo*", prot. 3074 del 06.07.2012 indirizzato ai dipendenti Boccanfuso e Sasso contenente Ordine di servizio sottoscritto da "Il Direttore arch. *Ciro Cenatiempo*", prot.3078 del 06.07.2012 indirizzato al Responsabile III Area contenente Disposizione di servizio sottoscritto da "Il Direttore arch. *Ciro Cenatiempo*".

Conseguentemente è circostanza documentalmente dimostrata che il Consigliere aspirante alla convalida, abbia ricoperto l'incarico di Dirigente della società effettivamente e continuativamente senza soluzione di continuità almeno a far data dal 03.02.2011 e ben oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Va ulteriormente e solo in via gradata rilevato, che quand'anche il Consigliere aspirante alla convalida, non avesse rivestito, nel periodo considerato, incarico dirigenziale presso la società - circostanza comunque documentalmente innegabile - sarebbe in ogni caso incorso, sia pure nella qualità di dipendente (8^aLivello. Quadro CCNL Federambiente riconosciuto con Sentenza 5314/2013) con poteri di organizzazione e coordinamento del personale, - attività emersa dagli atti- nella causa di ineleggibilità di cui al n.11 dell'art.60 del D.lgs 267/00, così dal far ritenere del tutto ininfluyente che lo stesso rivestisse la qualifica di Dirigente della Ischia Ambiente spa - con ciò integrando la causa di ineleggibilità di cui al n.10 dell'art.60 del D.lgs 267/00 - o invece la qualifica di dipendente con funzioni di organizzazione e coordinamento del personale con ciò integrando la successiva causa di ineleggibilità di cui al n. 11 dell'art.60 del D.lgs 267/00, essendo state entrambe le cause contestate al Consigliere aspirante alla convalida con la richiamata Delibera di Consiglio Comunale n.54 dell'11.09.2015.

2) Con il motivo sub II di cui alla nota prot. 25547 del 02 ottobre 2015 il Consigliere aspirante alla convalida, argomenta in ordine alla insussistenza della causa di ineleggibilità di cui all'art.60 n. 10 del D.Lgs 267/00 sulla base della circostanza che lo

stesso avrebbe continuato a svolgere - pur in presenza della diversa Qualifica di Dirigente - le stesse mansioni di cui al contratto del 18.07.2009 ossia quelle di Quadro 8^a livello del CCNL Federambiente Aziende Municipalizzate con mansioni di Direttore tecnico o mansioni a queste equivalenti nell'ambito dell'attività per la quale è stata effettuata l'assunzione. Argomenta altresì che, all'incarico dirigenziale solo formalmente svolto, difetterebbe il vincolo fiduciario essendo l'incarico stato conferito all'esito di procedura selettiva ad evidenza pubblica.

Contra:

L'istruttoria procedimentale documentalmente espletata ha consentito di verificare che il Consigliere aspirante alla convalida è stato non solo formalmente ma effettivamente dipendente 8^a livello Quadro CCNL Federambiente, poi Dirigente e successivamente di nuovo dipendente 8^a livello Quadro CCNL Federambiente sempre effettivamente e concretamente svolgente attività di coordinamento ed organizzazione del personale della Società partecipata con ciò incorrendo nelle cause di ineleggibilità previste dai numeri 10 e 11 dell'art.60 del D.lgs 267/00 non avendo rassegnato le dimissioni, ottenuto l'aspettativa o comunque non essendo cessato dalle funzioni il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

L'istruttoria svolta ha consentito altresì di verificare che la richiesta di "*permesso non retribuito*" comunque inoltrata ben oltre il termine per consentire il decorso dei cinque giorni che ne avrebbero prodotto *ex lege* il tacito assenso, è stata dall'amministrazione della Società, ritenuta come semplice richiesta di ferie, peraltro retribuite, atteso che all'arch. Cenatiempo risulta liquidato per tutto il periodo di ferie il relativo stipendio senza che egli ne abbia disposto o anche solo richiesto il rimborso alla Società Ischia Ambiente.

3) Con il motivo sub III delle osservazioni di cui alla nota 25547 del 02 Ottobre 2015 il Consigliere aspirante alla convalida, eccepisce la insussistenza della causa di ineleggibilità di cui all'art. 60 n. 11 D. lgs 267/00 sulla base del rilievo che la Società Ischia Ambiente s.p.a. non sarebbe azienda dipendente dal Comune di Ischia né avrebbe i requisiti per poter essere ritenuta destinataria di un affidamento diretto in house da parte del Comune di Ischia.

Contra:

Il rilievo è del tutto infondato. La società Ischia Ambiente s.p.a è Società interamente partecipata dal Comune di Ischia, che esercita su di essa un controllo analogo a quello che esercita sul ogni altro ufficio o servizio dell'ente. Tanto emerge con palmare evidenza dagli atti deliberativi del Consiglio comunale e della Giunta (in via esemplificativa e non esaustiva cfr. Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 28.12.2010 di *Ricognizione delle Società partecipate e conseguenti adempimenti art.3 commi 27-33 della legge 244/2007*) oltre che dagli atti della Società. Proprio sulla base della natura di Società in house providing sottoposta al controllo analogo, il Comune di Ischia affida direttamente alla



Società Ischia Ambiente interamente partecipata, i servizi di Raccolta Trasporto e Smaltimento dei rifiuti solidi urbani servizi di manutenzione del verde pubblico parchi giardini Aree ZtL. e Servizi cimiteriali, ne controlla l'attività e l'adempimento puntuale della Convenzione, provvedendo mensilmente alla liquidazione del canone. Il Comune di Ischia unico socio nell'assemblea sociale nomina l'intero Consiglio di Amministrazione, il Presidente, gli organi di revisione, il Collegio Sindacale.

4) Con il IV motivo di cui alle osservazioni della nota prot. 25547 del 02.10.2015 il Consigliere aspirante alla convalida eccepisce vizi relativi alla attestazione rilasciata dal Presidente del c.d.a di Ischia Ambiente in data 11.09.2015 sulla quale, anche in considerazione della documentazione acquisita, non vi è fondato motivo di dubitare, salvi gli esiti di diversi procedimenti adombrati dall'interessato.

Alla luce di quanto su esposto e considerato

si può ritenere, sulla base dei richiamati atti e delle mansioni espletate dall'architetto **Ciro Cenatiempo**, consigliere aspirante alla convalida, che le cause di ineleggibilità previste dai commi 10 e 11 dell'art. 60 del D.lgs 267/00 sussistevano già al momento della presentazione della candidatura risultando l'impossibilità a rimuoverla successivamente

Risulta evidente che ogni e qualsiasi determinazione finale rientra unicamente nella sfera della competenze attribuite per legge al Consiglio Comunale.

Ischia 14.10.2015

Il Dirigente Amministrativo

Avv. Raffaele Montuori

Il Segretario Generale

dr. Giovanni Amodio

RELAZIONE ISTRUTTORIA

non compete

IL FUNZIONARIO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo:

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO: IL DIRIGENTE



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo:

non compete impegno di spesa

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO: IL DIRIGENTE

Del che il presente verbale, che, letto e confermato viene sottoscritto come all'originale.

Il Presidente

DOTT TRAN GIANLUCA



Il Segretario Generale

AMODIO GIOVANNI



Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal **16 OTT. 2015**

Il Responsabile

**Il Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI AMODIO**



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

**Il Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI AMODIO**